MAFFEI SARDA SILICATI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2011 e da ultimo aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2026

INDICE

1. PREMESSA

2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

3. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione delle attività per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi

3.2. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

3.4. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

3.5. Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici

3.6. Attività commerciale di vendita

B) REATI SOCIETARI

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali straordinarie

3.2. Gestione degli adempimenti in materia societaria

3.3. Attività commerciale di vendita

C) REATI COLPOSI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

3.2. Gestione del materiale esplosivo

3.3. Attività commerciale di vendita

3.4. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

E) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

3.2. Processo di produzione

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Information Technology

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

3.2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

I) REATI AMBIENTALI

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Gestione attività per il rispetto della normativa ambientale

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)

3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)

3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

N) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

O) REATI TRIBUTARI

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

3.2. Gestione degli adempimenti verso l'Amministrazione Finanziaria e attività correlate, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

3.4. Attività commerciale di vendita

3.5. Acquisto di beni e servizi

3.6. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

3.7. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

3.8. Spese di rappresentanza

3.9. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

3.10. Gestione delle attività intragruppo

P) CONTRABBANDO

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Attività commerciale di vendita

Q) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO E DEVASTAZIONE DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. **REATI PRESUPPOSTO**
2. **NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**
3. **ATTIVITÀ SENSIBILI**

3.1. Gestione attività per il rispetto della normativa sulla tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici

R) DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione dei flussi monetari, finanziari e del patrimonio aziendale

S) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIE DELL'UNIONE EUROPEA

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

AREE STRUMENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

3.2. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

3.3. Spese di rappresentanza

3.4. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

3.5. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

3.6. Gestione dei flussi monetari e finanziari

PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (quali esponenti aziendali, consulenti, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale) devono porre in essere in modo da adottare regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le norme generali e/o i protocolli specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili e al personale delle funzioni aziendali interessate gli strumenti operativi per l'esercizio delle necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella presente Parte Speciale del Modello si è provveduto:

(i) a definire i criteri generali di comportamento che dovranno essere adottati in relazione a tutte le Attività Sensibili;

(ii) ad elencare le Attività Sensibili con riferimento alla commissione dei Reati-Presupposto del Decreto. Per ciò che attiene dette Attività Sensibili, MSS ha già adottato controlli preventivi atti ad eliminare il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ovvero è intervenuta con altri accorgimenti ed un'appropriata informazione ai Destinatari.

2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti di MSS, nonché dai collaboratori esterni ed i Terzi in genere con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche infragruppo o temporaneo (i "Destinatari").

In relazione al compimento di tutte le Attività Sensibili, ai Destinatari è fatto divieto di:

a. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;

b. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti in quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;

c. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato;

d. porre in essere comportamenti che siano tali da violare una qualunque legge vigente;

e. porre in essere comportamenti tali da violare qualsiasi regolamento interno o disposizione operativa o procedura aziendale;

f. creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di MSS, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di MSS;

g. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;

h. effettuare o promettere, ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o di loro parenti/referenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi. Sono consentiti omaggi che devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato;

i. compiere azioni o tenere comportamenti che siano, o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o mediante terzi di privilegi per sé o per altri;

j. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;

k. promettere di fornire o fornire impropriamente servizi;

l. fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati;

m. favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero da clienti/partners commerciali, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;

n. riconoscere, ovvero tentare di riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

o. presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per

ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Società;

p. destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

q. alterare il funzionamento di un sistema informatico in danno della Pubblica Amministrazione ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio;

r. esibire documenti o fornire dati falsi a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione;

s. tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione che possa indurre in errore la stessa;

t. omettere di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore decisioni della stessa;

u. nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia.

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra sanciti:

i) i rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di assenso comunque denominati ovvero acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni e finanziamenti) devono essere gestiti esclusivamente dall'Presidente, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal personale all'uopo appositamente delegato e nei limiti indicati nella delega;

ii) gli accordi commerciali di acquisto (quali offerte e contratti) con i terzi, di importo complessivamente superiore a € 5.000 su base annua, devono essere definiti per iscritto e, quelli di importo superiore a € 60.000, devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società, con previsione di una clausola che riconosca espressamente alla Società la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello, ivi compreso il Codice Etico;

iii) gli accordi commerciali di vendita di importo superiore a € 60.000, esclusi i contratti intercompany, devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a MSS e devono essere preceduti da idonee verifiche di affidabilità ed onorabilità del *partner* commerciale. È fatto espresso divieto di accettare pagamenti, anche parziali, in contanti;

iv) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, di importo superiore a € 5.000 devono essere redatti per iscritto e, quelli di importo superiore a € 60.000, devono essere proposti, verificati e/o approvati

da almeno due soggetti distinti appartenenti a MSS e devono indicare il compenso pattuito e la previsione di una clausola risolutiva espressa che riconosca a MSS la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello;

v) fatta salva la gestione della piccola cassa, in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e, nel caso di deroga, gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso deve essere documentata la riferibilità e la tracciabilità della spesa. Nessun tipo di pagamento potrà mai essere effettuato in natura;

vi) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri; in caso di ottenimento degli stessi, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;

vii) devono essere definiti chiaramente i soggetti che sono tenuti a svolgere una funzione di controllo e supervisione degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al punto vi) che precede (quali a titolo esemplificativo la destinazione di fondi ottenuti dallo Stato italiano, da Pubbliche Amministrazioni locali, o da organismi della UE o il pagamento di fatture), che dovranno porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

viii) tutti i pagamenti devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa apposizione di autorizzazione al pagamento da parte di colui che ha intrattenuto rapporti con il fornitore/collaboratore, che in tal modo ne attesta la regolarità formale e sostanziale;

ix) ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;

x) ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;

xi) eventuali operazioni di liquidazione della Società devono essere condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Inoltre, MSS:

- assicura il regolare funzionamento dei propri organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è dunque imposto il rigoroso rispetto delle procedure interne predisposte a tal fine dalla Società e/o, comunque, l'adozione di comportamenti coerenti con tale principio;
- non consente che vengano poste in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera la Società. A tal fine, è imposto agli Organi Sociali, al personale dipendente ed ai collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione, corruzione e/o induzione indebita a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: (i) non dare corso alla richiesta; (ii) comunicare tempestivamente l'accaduto al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a darne immediata informativa al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a comunicare la circostanza al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza.

3. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello è suddivisa nelle seguenti sezioni:

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

B) REATI SOCIETARI

C) REATI COLPOSI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

E) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I) REATI AMBIENTALI

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

N) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

O) REATI TRIBUTARI

P) CONTRABBANDO

Q) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO E DEVASTAZIONE DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

R) DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

S) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

AREE STRUMENTALI

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", coincidente con quelli indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto; quest'ultimo articolo è stato significativamente modificato ad opera della L. 190/2012.

- PECULATO IN DANNO AGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 314 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato, inserita nel catalogo dei reati presupposto con il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria (comma 1) o utilizza temporaneamente restituendola (comma 2) denaro o altre cose altrui che detiene o di cui ha il possesso in ragione del suo ufficio o del suo servizio. A mente dell'art. 322 bis c.p., l'ambito applicativo della fattispecie è esteso ai membri degli organi dell'Unione europea e di altri Stati.

È bene sottolineare che la responsabilità dell'ente è prevista esclusivamente nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, è invece escluso se offende gli interessi nazionali. La sanzione pecuniaria prevista è fino a 200 quote.

- INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314 BIS COD. PEN.), SE IL FATTO OFFENDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

Il reato in parola, introdotto dalla legge 112/2024, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al di fuori dei casi in cui all'articolo precedente, avendo il possesso o la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui, a causa di ragioni di servizio, li destina ad un uso diverso da quello previsto dalle specifiche disposizioni di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, procurando a se stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale, ingiusto, o ad altri un danno ingiusto.

Come il peculato appropriativo di cui all'art. 314, primo comma c.p., anche l'indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis c.p. rientra fra i "reati 231" solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, sì come statuito dall'art. 25 comma 1 del Decreto.

La sanzione prevista dal Decreto a carico dell'ente è fino a duecento quote, ai sensi del comma 1, ove la nuova norma è stata prevista.

- PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI IN DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316 cod. pen.)

L'elemento distintivo di tale fattispecie, rispetto al reato di peculato comune risiede nel fatto che nel peculato comune il soggetto pubblico detiene legittimamente il denaro o la cosa altrui, al contrario perché

sussista il peculato mediante errore è necessario che il soggetto pubblico abbia ricevuto o ritenuto il denaro o la cosa altrui approfittando dell'errore del privato che li ha consegnati.

Si è precisato che l'errore del privato deve preesistere alla condotta e non deve essere stato determinato dall'inganno del pubblico ufficiale, deve essere cioè spontaneo e non determinato dal pubblico ufficiale che si limita ad approfittarne.

Analogamente al reato di peculato comune, la responsabilità dell'ente è limitata ai casi in cui il reato abbia offeso gli interessi finanziari dell'unione europea ed è punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

- MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 316 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell'attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Il d.lgs. n. 75/2020 ha inoltre introdotto una circostanza aggravante per il caso in cui l'indebita percezione abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea e i conseguenti danno o profitto siano superiori a 100.000 euro. Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 1 a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità da 200 a 600 quote; a mente del comma 3 è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e).

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 316 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. Il d.lgs. n. 75/2020 ha inoltre introdotto una

circostanza aggravante per il caso in cui l'indebita percezione abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea e i conseguenti danno o profitto siano superiori a 100.000 euro.

In questo caso, contrariamente a quanto abbiamo visto accadere in relazione all'art. 316 *bis* c.p., è irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Esso si configura dunque solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 1 a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità da 200 a 600 quote; a mente del comma 3 è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e).

- TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 COD. PEN.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne vengano allontanati gli offerenti.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote; a mente del comma 3, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) da tre mesi a due anni.

- TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS COD. PEN.)

Il delitto si configura nell'ipotesi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote; a mente del comma 3, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con

la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) da tre mesi a due anni.

- FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 356 cod. pen.)

Il reato si configura qualora venga commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Autore del reato può essere tanto il fornitore principale, quanto il subfornitore, il mediatore e i rappresentanti del fornitore.

Affinché sussista la frode, la dottrina ha precisato che non è sufficiente il mero inadempimento del contratto, ma al contrario è necessario che si realizzino artifici e raggiri in grado di ingannare o quantomeno sia posta in essere una condotta maliziosa o dissimulatoria. La giurisprudenza prevalente, invece, è orientata nel senso di ritenere sufficiente la malafede dell'inadempimento non richiedendo la prova di un comportamento teso a ingannare il committente o a dissimulare l'inadempimento del contratto.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote; a mente del comma 3, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) da tre mesi a due anni.

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per artificio o raggiro si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta del reato se attuato in presenza di in obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e quindi anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche essere di natura non patrimoniale, potendo consistere nell'ottenimento di qualsiasi utilità a prescindere dalla sua rilevanza sul piano strettamente patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella partecipazione a procedure di gara, si forniscano intenzionalmente alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote; a mente del comma 3, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) da tre mesi a due anni.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote; a mente del comma 3, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) da tre mesi a due anni.

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e quindi rilevanti ai sensi della normativa in questione le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati e i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente ovvero nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote; a mente del comma 3 è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) da tre mesi a due anni.

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'attività del pubblico ufficiale deve estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 25 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'accordo corruttivo sia stato concluso

con un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) o un membro di organi dell'unione europea, di stati esteri o delle Corti internazionali (art. 322 bis c.p.).

- CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, rispetto al delitto di corruzione per atti dell'ufficio, è previsto un più grave regime sanzionatorio: la sanzione pecuniaria è compresa tra 200 e 600 quote, ulteriormente elevata da 300 a 800 quote nel caso in cui a seguito della commissione del reato sia stato conseguito n profitto di rilevante entità.

Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del Decreto, in caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, lettere a), b), c), d) ed e), per una durata compresa tra 4 e 7 anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e compresa tra 2 e 4 anni, nel caso in cui autore del reato sia invece un soggetto sottoposto alla direzione o al controllo del soggetto apicale. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato (i) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) per assicurare le prove del reato, (iii) per individuarne il responsabile, (iv) ovvero per il sequestro delle somme di denaro o delle altre utilità trasferite, e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata ("ordinaria") di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto e, quindi, non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui l'accordo corruttivo sia stato concluso con un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) o un membro di organi dell'unione europea o di stati esteri (art. 322 bis c.p.).

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 25 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, aggravata da 300 a 800 se dal fatto consegue l'ingiusta condanna alla reclusione di taluno.

La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'accordo corruttivo sia stato concluso con un membro di organi dell'Unione europea o di stati esteri, quali ad esempio la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti della Comunità europea e la Corte penale internazionale (art. 322 bis c.p.).

Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del Decreto, in caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, lettere a), b), c), d) ed e), per una durata compresa tra 4 e 7 anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e compresa tra 2 e 4 anni, nel caso in cui autore del reato sia invece un soggetto sottoposto alla direzione o al controllo del soggetto apicale. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato (i) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) per assicurare le prove del reato, (iii) per individuarne il responsabile, (iv) ovvero per il sequestro delle somme di denaro o delle altre utilità trasferite, e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata ("ordinaria") di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto e, quindi, non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

- INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (art. 319 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il comma 2 della norma, che configura la cd "*concussione mediante induzione*", rende punibile, con una pena più lieve, anche la condotta del privato concusso.

Il d.lgs. n. 75/2020 ha inoltre introdotto al comma 2 una circostanza aggravante per il caso in cui l'indebita percezione abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a 100.000 euro.

L'art. 25 del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché, in caso di condanna, le sanzioni interdittive di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 9, comma 2, per una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un apicale, tra 2 e 4 anni nel caso in cui autore del reato sia invece un sottoposto.Le medesime sanzioni si applicano nel caso il reato coinvolga un membro di organi dell'unione europea, di stati esteri o di Corti internazionali (art. 322 bis c.p.).

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato (i) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,

(ii) per assicurare le prove del reato, (iii) per individuare il responsabile, (iv) ovvero per il sequestro delle somme di denaro o delle altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata ("ordinaria") di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto, e quindi non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

- CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte.

Si applicano, invece, le medesime sanzioni pecuniarie e, limitatamente alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p., anche le medesime sanzioni interdittive previste ai fini della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01.

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, ma anche all'incaricato di pubblico servizio.

******

I reati di corruzione come sopra indicati possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi neri tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati sopra citati possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi ed in genere regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustificatamente

vantaggiose;

- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società etc.

A titolo esemplificativo nei casi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti della Società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti.

Per quanto concerne la corruzione in atti giudiziari, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Per completezza infine deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Le sanzioni per l'Ente sono le medesime di quelle previste per i reati commessi dal pubblico ufficiale.

- PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o l'altra utilità. Le sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'Ente sono le medesime di quelle previste per i reati sopra richiamati.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)

Il reato in esame si configura nelle ipotesi in cui il privato ponga in essere le condotte di corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio disciplinate dagli artt. 318 e 319 c.p., senza che, tuttavia, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, destinatari dell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, accettino l'offerta o la promessa del privato.

Il reato si configura anche nelle ipotesi di istigazione passiva alla corruzione attiva, che si verificano allorquando siano il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a sollecitare la condotta corruttiva del privato che, tuttavia, non accoglie l'istigazione (art. 322 commi 3 e 4 c.p.).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione consumati.

Per ciò che attiene alla responsabilità dell'ente, le sanzioni pecuniarie sono le medesime di quelle previste per i reati corruttivi oggetto di istigazione: fino a 200 quote, per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3; da 200 a 600 quote, per le ipotesi di cui ai commi 2 e 4; le sanzioni interdittive, invece, si applicano alle ipotesi di cui ai commi 2 e 4 e sono quelle previste dall'art. 9 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) del Decreto, per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni nel caso di reato presupposto commesso da un apicale, non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni nel caso di reato commesso da un sottoposto.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato (i) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) per assicurare le prove del reato, (iii) per individuare il responsabile, (iv) ovvero per il sequestro delle somme di denaro o delle altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata ("ordinaria") di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto, e quindi non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

Le medesime sanzioni pecuniarie si applicano nel caso l'istigazione coinvolga un membro di organi dell'unione europea, di stati esteri o di Corti internazionali (art. 322-bis c.p.).

- CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – figura, quest'ultima, reintrodotta con la Legge 69/2015, dopo la soppressione nel 2012 ad opera della Legge n. 190 –, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Si tratta della cd "*concussione mediante costrizione*", che, a differenza della fattispecie prevista dall'art. 319 *quater* non punisce il privato concusso.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, il quale, profittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, risultando da tali comportamenti un vantaggio per la Società.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 25 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del Decreto, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, lettere a), b), c), d) ed e) per una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e compresa tra 2 e 4 anni nel caso in cui autore del reato sia invece un soggetto sottoposto alla direzione o al controllo del soggetto apicale. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto, qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato (i) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) per assicurare le prove del reato, (iii) per individuare il responsabile, (iv) ovvero per il sequestro delle somme di denaro o delle altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata ("ordinaria") di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto, e quindi non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.Le medesime sanzioni si applicano nel caso l'istigazione coinvolga un membro di organi dell'unione europea, di stati esteri o di Corti internazionali (art. 322 bis c.p.).

- PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee, ovvero da o nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

La fattispecie, introdotta nel catalogo dei reati presupposto con la legge 3/2019 e da ultimo modificata con legge 114/2024, si pone in posizione sussidiaria rispetto ai reati di corruzione propria, impropria, in atti giudiziari e dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. La norma si applica, infatti, a "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione

all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita". Con tale espressione intendendosi, ai fini della norma in commento, "la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito".

La stessa pena è applicata a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

Circostanze aggravanti: la pena è aumentata (i) qualora il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322-bis c.p.; ovvero (ii) qualora i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Si tratta dunque di una condotta prodromica rispetto alla commissione di fatti corruttivi. Inoltre l'agente, una volta conseguito il vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione, potrebbe anche decidere di non dar seguito a tale opera di influenza verso il pubblico ufficiale.

La sanzione prevista a carico dell'ente è quella pecuniaria, fino a 200 quote.

- FRODE IN DANNO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO (ART. 2 L. 898/86)

La fattispecie, introdotta tra i reati presupposto con il d.lgs. 75/2020, si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, siano conseguiti premi, indennità, restituzioni contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia o del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Rispetto al delitto di cui all'art. 316 ter c.p., la fattispecie si applica alle sole erogazioni provenienti dai due fondi europei agricoli. Si deve inoltre evidenziare che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici e raggiri. Esso si configura dunque solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato ai danni dello Stato.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art. 24 del decreto prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote o, nel caso in cui dalla commissione del delitto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità da 200 a 600 quote; a mente del comma 3 è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c.2 lettere c), d) ed e) per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società.

Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- allo scopo di prevenire la commissione di reati corruttivi, se possibile, i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere tenuti in presenza di un altro soggetto;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*);
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto, la scelta dei fornitori deve basarsi sulla valutazione del miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella

speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;

- le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo, eccettuate le attività routinarie, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale;
- assicurare che gli accordi con i legali che supportano la Società siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- assicurare che i predetti accordi riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- lo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso deve provvedere a fornire l'aggiornamento scritto circa le cause in essere;
- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (ivi inclusa la partecipazione a gare ed offerte) devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione:

- i documenti relativi alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
- i documenti relativi a licenze, autorizzazioni, concessioni e simili connesse all'attività di MSS, nonché gli accordi con le controparti contrattuali che siano soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;
- gli atti, i verbali, i bilanci, i moduli, le dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- i verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
- gli atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, etc.

• laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando direttamente il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, è vietato di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto all'effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

Chiunque facente parte della Società (Dipendenti, Collaboratori, etc.) intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e/o in altri documenti ufficiali della Società (quale il Codice Etico), a sottoscrivere, su invito dell'organo amministrativo di MSS, una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione delle attività per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- predisposizione della documentazione prevista dalla legge;
- presentazione della documentazione agli uffici competenti;
- rapporti con funzionari pubblici per il completamento della procedura.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- truffa;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- i principali rapporti intrattenuti con funzionari pubblici;
- l'oggetto dei contatti intrattenuti con funzionari pubblici.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative Indipendenti

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di stabilimento

Attività a rischio:

Gestione dei rapporti con gli ispettori pubblici afferenti alle seguenti autorità:

- Ministeri;

- Regione;
- Provincia
- Comune;
- Vigili del fuoco;
- ARPA;
- ASL;
- Guardia di finanza;
- Agenzia delle Entrate e altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Authority;
- etc.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reato perseguibile solo se commesso in concorso con gli Amministratori).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- i risultati delle ispezioni eseguite;
- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- predisposizione delle denunce relative alla costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- autorizzazione per l'assunzione del personale appartenente a categorie protette;
- ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- elenchi di personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- esecuzione dei pagamenti verso lo stato o altri enti pubblici.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- truffa.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento, con evidenza dei lavoratori stranieri (extra UE o apolide);
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;
- piano degli incentivi;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con i giudici competenti nell'ambito delle cause civili, penali, amministrative, etc.
- Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- corruzione in atti giudiziari.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.5. Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici.

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Richiesta e la gestione di fondi/erogazioni/contributi pubblici nell'ambito di attività aziendali.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;

- traffico di influenze illecite;
- truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei rapporti con enti pubblici per lo svolgimento di attività che comportano la gestione di fondi a erogazione pubblica;
- il report di controllo di gestione contabile sull'attività operativa svolta e sulla destinazione e l'utilizzo delle erogazioni;
- il risultato di apposite verifiche condotte sulla gestione delle attività nel caso sia svolta da terzi.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

1.6. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile produzione

Responsabile laboratorio e controllo qualità

Attività a rischio:

- Processo produttivo;

- Controllo materie prime, intermedi, prodotti finiti;
- Attività di vendita.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Turbata libertà degli incanti.
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
- Frode nelle pubbliche forniture.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita oggetto di reclamo da parte della clientela.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

B) REATI SOCIETARI

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B", coincidente con quelli indicati nell'art. 25 ter del Decreto, introdotto dal d.lgs. 61/2002, poi modificato dalla Legge 262/2005, ed ancora ad opera della Legge 69/2015 – mentre per ciò che concerne il solo delitto di corruzione tra privati, previsto alla lettera s-bis, ad opera del d.lgs. 38/2017 – raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

Infine, dal d.lgs. 19/2023 che, in tema di operazioni societarie cd. "transfrontaliere", ha introdotto un nuovo "reato presupposto" della responsabilità degli enti, con la lett. s-ter – relativa al rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 29 del medesimo decreto legislativo 19/2023 attuativo della direttiva UE 2019/2121 dedicata alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere–, che punisce il delitto di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del suddetto certificato.1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)

La disciplina del falso in bilancio è stata oggetto di profonda modifica, attuata con la Legge 69/2015, "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che ha inteso restituire severità ed effettività alla punizione delle condotte connotate da opacità nella tenuta delle scritture contabili societarie, siccome strumento sovente utilizzato nella prassi per realizzare o coprire, con alchimie contabili, la creazione della "provvista" alla base delle dinamiche corruttive (ponendosi, dunque – la modifica legislativa in commento – quale ulteriore misura di contrasto alla corruzione).

Nello specifico, la L. 69/2015 è intervenuta con uno schema modulare differenziato a seconda della tipologia societaria (le società non quotate nell'art. 2621 c.c., le società quotate nell'art. 2622 c.c.) e, dall'altro, con l'introduzione dell'art. 2621 bis che contempla, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2621, "Fatti di lieve entità".

Soggetti attivi di entrambe le fattispecie (ex artt. 2621 e 2622 c.c.) sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta consiste (in entrambe) nell'esposizione - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico - di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del

gruppo al quale la società appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi consapevolmente ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La modifica normativa ha introdotto alcune novità di rilievo:

il falso in bilancio è tornato ad essere punito come delitto, ripristinando lo status quo precedente alla riforma del 2005;

la modifica normativa ha riguardato anche la cornice edittale applicabile alle due fattispecie, sensibilmente aumentata; coerentemente, la riforma ha inasprito anche le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente (rispettivamente, da 200 a 400 quote la fattispecie prevista dall'art.2621 c.c. e da 400 a 600 quote quella disciplinata dall'art. 2622 c.c., mentre per i fatti di lieve entità di cui all'art. 2621-bis c.c. da 100 a 200 quote);

entrambe le ipotesi di falso in bilancio sono ora procedibili d'ufficio;

l'attuale falso in bilancio è, in entrambe le sue forme, un reato di pericolo concreto, in quanto tale applicabile a prescindere dal verificarsi di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori;

la nuova disciplina è intervenuta anche sull'applicabilità delle cause di non punibilità, con l'eliminazione delle soglie di punibilità precedentemente previste tanto dall'art. 2621 quanto dall'art. 2622: al loro posto, la richiesta che i fatti esposti siano "rilevanti" e "concretamente" idonei ad indurre in errore.

Si tratta in entrambi i casi di reato proprio: soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Infine, si segnala che la novella legislativa ha introdotto l'art. 2621 bis, inserendolo anche nel catalogo dei reati presupposto (art. 25 ter, lettera a-bis). La norma prevede l'applicabilità di pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. se i fatti "sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire, vale a dire quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (ora dall'art. 2 co. 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII").

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 600 quote.

- FALSO IN PROSPETTO (art. 173 *bis* del D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato, introdotta dall'art. 34 della L. 262/2005 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c., tutt'oggi indicato all'art. 25 *ter* del decreto), e successivamente modificata dal D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie

all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

L'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione di cui all'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25-ter lett. d, con sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote) ed il delitto di cui all'art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25-ter lett. e, con sanzione pecuniaria da 200 a 330 quote), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il Modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito -inizialmente– nell'art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 bis del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).

- FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE (art. 27 D.Lgs. 39/2010)

Tale ipotesi di reato era in origine prevista dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, co. 34, del D.Lgs. 39/2010 (Testo Unico della revisione legale dei conti); la corrispondente fattispecie è stata contestualmente trasferita all'art. 27 del citato D.Lgs. 39/2010.

Si segnala che il citato D.Lgs. 39/2010 abrogando l'art. 2624 c.c. non è intervenuto anche sul dettato dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 – che contiene tutt'oggi il riferimento alla norma abrogata – con la conseguenza che la nuova fattispecie, l'art. 27 del D.Lgs. 39/2010, non risulta ricompresa tra i reati presupposto del Decreto.

A tale proposito la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011, ha affermato che l'abrogazione dell'art. 2624 c.c. e il contestuale mancato aggiornamento del catalogo dei reati presupposto nell'art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231 del 2001 impediscono di ipotizzare la responsabilità degli enti i cui revisori siano accusati di "false certificazioni" ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 39/2010; tale mancanza, del resto, non potrebbe essere superata operando un rinvio "mobile" alla nuova norma, inconcepibile in materia penale[1].

In ogni caso, e fermo restando le considerazioni sopra riportate, si chiarisce che sono suscettibili di integrare tale fattispecie le false attestazioni o l'occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre

[1] La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: "*Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)*, in CED 250347. In senso analogo, in dottrina, v. Centonze, *La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 661 ss.; Troyer-Ingrassia, *Prime riflessioni sullo statuto penale della revisione legale a seguito del d.lg. n. 39/2010*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, p. 595 ss.

comunicazioni dei responsabili della revisione legale, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della revisione legale, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale. In tale ultima ipotesi è previsto un aumento di pena.

La norma contempla ulteriori aggravanti per le ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico;
- dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa.

- FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE DI CUI ALLA NORMATIVA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA UE 2019/2121

Tale ipotesi, introdotta dal d.lgs. 19/2023, prevede quale reato presupposto le condotte punite dall'art. 54 del medesimo decreto.

Il suddetto articolo infatti punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 – rilasciato su richiesta della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera, attesta il regolare adempimento in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione – forma documenti in tutto o in parte falsi ovvero altera documenti veri o rende dichiarazioni false o, infine, omette informazioni rilevanti. La pena prevista per chi commette tale reato è da 6 mesi a 3 anni.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 300 quote.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 130 quote.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso

degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 330 quote.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE (art. 2629 *bis* c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona inoltre la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori

sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 330 quote.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 330 quote.

- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità

pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

5. TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi modificata dal d.lgs. 38/2017, si configura allorquando gli apicali (dirigenti, amministratori, sindaci…) di una società o di un altro ente privato, i soggetti che esercitano funzioni direttive non apicali o i loro dipendenti corrompono dirigenti o dipendenti di altre società o di altri enti privati o vengono corrotti da questi ultimi. In questo modo si applica lo schema tipico della corruzione tra soggetti pubblici anche nei rapporti commerciali tra privati. Del reato in esame è chiamata a rispondere solo la società cui appartiene il privato corruttore, e non anche la società cui appartiene il privato corrotto, nella prospettiva per cui solo il corruttore può avere astrattamente agito illecitamente nell'interesse della società per la quale lavora.

La norma prevede la procedibilità a querela della persona offesa, ad eccezione dell'ipotesi in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-*BIS* C.C.)

Tale ipotesi di reato, introdotta con il d.lgs. 38/2017, si configura nel caso in cui, in presenza di un'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, finalizzati alla corruzione, gli apicali di una società (dirigenti, amministratori, sindaci…), i soggetti che esercitano funzioni direttive non apicali o i loro dipendenti non accettano l'offerta o la promessa (in caso contrario, deve ritenersi integrata la più grave

fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.). Il reato viene integrato anche nel caso in cui siano questi ultimi a sollecitare, per sé o per altri – anche per interposta persona – una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui la sollecitazione non sia accettata (poiché di nuovo, in caso contrario, deve ritenersi integrata la più grave fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.).

Del reato in esame è chiamata a rispondere solo la società cui appartiene il privato che istiga alla corruzione, e non anche la società cui appartiene il privato destinatario dell'offerta o della promessa.

L'art. 25 ter del Decreto prevede una sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi o di documenti da pubblicare ai sensi dell'art. 2623 c.c., comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge, per la tutela del patrimonio degli investitori, nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;

- assicurare che le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e i rapporti con le stesse siano improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, devono essere assicurate la qualità e la tempestività:
  - delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
  - dei documenti di cui è prevista la trasmissione alle Autorità;
  - di altri dati e documenti richiesti dall'Autorità;
  - delle informazioni fornite, nel rispetto delle tempistiche previste dei principi di collaborazione e trasparenza, nel corso di eventuali ispezioni.

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed al Collegio Sindacale una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

  - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla gestione sociale, alle operazioni ordinarie e straordinarie poste in essere ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

  - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dal Collegio Sindacale o comunque imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

  - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;

  - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

È inoltre fatto divieto di:

- restituire, anche simulatamente, conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, ad esempio mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tutte le operazioni compiute devono essere ispirate ai principi di:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/ della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile e l'individuazione dell'eventuale errore.

Per ogni operazione e transazione economica devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie

da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Per quanto attiene alla gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (i.e. Guardia di Finanza) ed ai comportamenti da tenere in tali circostanze, si rimanda a quanto già osservato nella precedente sezione A).

Per quanto riguarda la prevenzione del reato di corruzione tra privati, nella gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere il cui valore supera Euro 20.000;
- i contratti di vendita e le proposte sottoposte al cliente finale per accettazione devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti di vendita devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e il più tempestivo possibile;
- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;
- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Sistema di Gestione della Qualità;

C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

D) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

E) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali straordinarie

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza del progetto di bilancio.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti.
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali la fine della realizzazione di:
  - operazioni straordinarie;
  - operazioni su capitale sociale;
  - altre operazioni su azioni o quote sociali della società controllante.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori;

- illegale ripartizione di utili e di riserve[2];
- indebita restituzione dei conferimenti[8];
- operazioni in pregiudizio dei creditori[8];
- formazione fittizia del capitale[8];
- illecite operazioni su azioni o quote sociali della controllante[8].

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consuntivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
- eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dall'Ente nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione degli adempimenti in materia societaria

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Attività a rischio:

- Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea.
- Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, l'Ufficio del Registro, etc).
- Tenuta dei Libri Sociali.
- Compimento di qualsiasi operazione da cui possa derivare un interesse dell'Amministratore per conto proprio o di terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- illecita influenza in assemblea;

2 Reati perseguibili solo se commessi in concorso con i soggetti richiamati dagli artt. 2621, 2622, 2628, 2629, 2632, ecc.

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- impedito controllo;
- omessa comunicazione di conflitto d'interessi.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un Key Officer, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza eventuali incarichi conferiti alla Società di Revisione o a società ad essa collegate su temi diversi da quello concernente la certificazione del bilancio, nonché eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza incontra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

3.3. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente
Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- definizione delle condizioni di vendita;
- gestione degli incassi da terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Istigazione alla corruzione tra privati;
- corruzione tra privati.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate

con immediatezza.

C) REATI COLPOSI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVAA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "C", coincidente con quelli indicati nell'art. 25 *septies* del Decreto

- OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

Si applicano all'ente la sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote, in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del d.lgs. attuativo della delega di cui alla legge 123/07; da 250 a 550 quote, in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In entrambi i casi, inoltre, in caso di condanna, all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 co. 2 c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna, si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

La Società, nel considerare l'ambiente e la sicurezza e salute sul luogo di lavoro dei fattori importanti e condizionanti l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività industriali, si è dotata di:

- una politica ambientale indirizzata al controllo ed alla riduzione dei potenziali impatti ambientali connessi alle proprie attività ed a cogliere le opportunità di sviluppo che il riconosciuto rispetto dell'ambiente può determinare;
- una politica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, indirizzata al controllo, alla riduzione, e ove possibile all'eliminazione, dei pericoli e dei rischi connessi alle proprie attività che permetta il continuo miglioramento dei risultati aziendali in materia.

L'azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità del prodotto e le prescrizioni legislative e regolamentari, ma anche a perseguire obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite l'adozione, l'implementazione, il mantenimento di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

La politica che la Società intende perseguire con sempre maggiore impegno è conseguentemente incentrata sui seguenti obiettivi strategici:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione, riduzione, e ove possibile eliminazione, delle interazioni ambientali e dei rischi e pericoli connessi alle proprie attività;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse e l'utilizzazione di impianti ad elevato rendimento;
- il recupero, ove consentito dalla normativa, dei sottoprodotti e dei rifiuti;
- il sistematico miglioramento del sistema di gestione ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- la gestione trasparente degli impianti, nei confronti dei diversi interlocutori aziendali;
- il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- la ricerca delle condizioni che consentano un più armonico inserimento dei nuovi impianti nel territorio attraverso l'elaborazione di specifici studi di impatto ambientale;
- la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
- la diffusione della cultura ambientale e della sicurezza tra i dipendenti e, in particolare, la permanente attività di aggiornamento in materia.

Il perseguimento di questi obiettivi si è tradotto, in numerose iniziative, tra quelle più significative per l'Organizzazione, nel suo insieme, si ricordano:

- la realizzazione di un Sistema di Gestione integrato per l'ambiente e la sicurezza, secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001:2007, che verranno certificate da un ente di terza parte;
- controllo ed aggiornamento sistematico della valutazione dei rischi dell'organizzazione;
- incremento delle attività per la sicurezza e la tutela del personale negli ambienti di lavoro;
- aggiornamento sistematico delle procedure di sicurezza aziendali;
- controllo sistematico delle emissioni di polveri attraverso procedure atte minimizzarne la diffusione;
- monitoraggio sistematico delle esposizioni dei lavoratori alle polveri ed ai rumori;
- monitoraggio sistematico delle emissioni in atmosfera da sorgenti puntuali e diffuse;
- incremento del recupero dei rifiuti prodotti dalle proprie attività;
- intensificazione delle attività di ripristino ambientale nei siti interessati dalle attività estrattive;
- perseguimento di una crescente trasparenza nell'informazione dei cittadini e dei clienti.

La tutela della salute dei lavoratori e della loro sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto per l'ambiente ed il miglioramento continuo della sua protezione, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Minerali Industriali S.r.l., sono priorità per Maffei Sarda Silicati S.p.A.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azienda si impegna ad osservare quanto segue:

1. Assicurare costantemente la sicurezza dei lavoratori e la loro salute nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, conoscitive, strumentali ed economiche.
2. Individuare ed aggiornare regolarmente le metodologie più opportune per:
    a. l'identificazione dei pericoli e rischi presenti sul luogo di lavoro;
    b. il continuo miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori prevenendo l'insorgere di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro;
    c. l'identificazione e la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività minerarie, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l'ambiente.
3. Realizzare tutte le proprie attività in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali, nazionali ed agli standard previsti nelle procedure interne aziendali.
4. Gestire le attività di coltivazione mineraria, acquistare e/o progettare macchinari, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, tecniche produttive, stilare procedure operative e gestionali, conformi ai principi espressi in questo documento, al fine di tenere sotto controllo, prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare gli infortuni sui luoghi di lavoro e gli impatti ambientali negativi.
5. Assicurare la sistematica valutazione delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio dei potenziali impatti ambientali e dei pericoli indotti dall'esercizio delle attività aziendali.

6. Impostare, sulla base dei risultati delle azioni di monitoraggio, azioni di miglioramento volte alla eliminazione e, ove non sia possibile, alla riduzione dei pericoli presenti nelle aree di lavoro e degli impatti ambientali più significativi.

7. Ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime favorendo il recupero dei rifiuti e dei sottoprodotti.

8. Sensibilizzare il personale attraverso iniziative di informazione, formazione ed addestramento che lo rendano conscio della sua centralità all'interno di un progetto costruito per garantirgli condizioni lavorative più sicure nel breve e nel medio-lungo periodo, in modo tale che assuma consapevolezza riguardo al ruolo attivo che svolge, ai suoi diritti e doveri. L'azienda pertanto:

a. informerà sistematicamente i lavoratori sui rischi per la loro sicurezza e salute, connessi sia all'attività dell'azienda sia al ruolo specifico da loro svolto, sulle misure di prevenzione e protezione;

b. formerà ed addestrerà il personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, all'atto dell'assunzione, di un eventuale cambio di mansioni o del luogo di lavoro e/o qualora fossero introdotti nell'azienda nuovi macchinari o attrezzature;

c. coinvolgerà i lavoratori nell'attuazione di un programma per l'ottimizzazione delle procedure, consultandoli allorché vi dovessero essere dei cambiamenti influenti sulla loro sicurezza e salute.

9. Comunicare i contenuti della politica a tutte le persone che lavorano con l'azienda, ai fornitori, agli appaltatori, e informare i lavoratori con chiarezza e trasparenza riguardo agli obiettivi e le procedure previste per il loro raggiungimento.

10. Cooperare con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza.

11. Promuovere e sostenere un dialogo aperto con il pubblico e le autorità sulle problematiche ambientali, comunicando le informazioni necessarie per una corretta comprensione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte da Maffei Sarda Silicati S.p.A.

12. Revisionare periodicamente la politica, adeguandola ad eventuali cambiamenti dell'attività aziendale, dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o della normativa vigente, in modo tale che rimanga appropriata all'Organizzazione.

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si realizza attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza (SGAS) in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e dello standard BS OHSAS 18001:2007.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e/o documenti ufficiali della Società:

A) CCNL;

B) Documento di Valutazione dei Rischi;

C) Codice Etico;

D) Procedura PSAS 4.6.0 – Procedure di sicurezza generali;

E) Procedura PSAS 4.2 – Formazione e Sensibilizzazione;

F) Procedura PSAS 4.6.8 – Operazioni di carico, trasporto e ribaltamento eseguite da camion;

G) Procedura PSAS 4.6.11 - Utilizzo delle attrezzature aziendali;

H) Procedura PSAS 4.7 – Gestione delle emergenze;

I) Procedura PSAS 5.3.1 – Incidenti e infortuni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Funzioni aziendali coinvolte:

Consigliere Delegato/Datore di Lavoro

Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile impianto di produzione

Capiturno

Responsabile manutenzione

Sorvegliante miniere

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Attività a rischio:

- valutazione del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi, anche in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda;
- predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate a fronteggiare i rischi evidenziati nei documenti di valutazione;
- attività relative alla organizzazione della sicurezza, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- omicidio colposo;
- lesioni personali colpose gravi o gravissime;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'attività effettuata in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori (riunioni, formazione, aggiornamento dei documenti di valutazione rischi etc.);
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

1. REATI PRESUPPOSTO

I reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico sono disciplinati all'art. 25 quater del Decreto, introdotto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 che richiama le condotte delittuose realizzate per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Per ciò che attiene la responsabilità dell'ente si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 700 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1.000 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo.

In caso di condanna, si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati tutti richiamati dall'art. 25-quater del Decreto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

L'art. 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché quelli realizzati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Si tratta dei seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater.1 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 della L. 342/976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 della L. 342/976).

Di particolare interesse sono i reati rientranti in questa ultima volta a perseguire chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato. In tal caso, però, la norma richiede che il reo abbia commesso il fatto con la finalità di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

E' la Convenzione stessa, inoltre, a fornire la precisazione del contenuto concreto alla descrizione della condotta penalmente rilevante, disponendo che affinché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, lettere (a) o (b).

La Convenzione riconduce altresì nel novero delle condotte sanzionabili le ipotesi tentate che si hanno ogni volta in cui il reo, pur non portando a termine la condotta per ragioni indipendenti dalla propria volontà compia atti diretti in modo non equivoco a realizzare una delle ipotesi previste e punite.

La disciplina prevista in materia di terrorismo nell'ambito del codice penale individua specificatamente otto diverse fattispecie che, di seguito, brevemente si esemplificano.

- ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

Si configura nel caso in cui si promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi una associazione la quale si proponga il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Allo stesso modo è punito chiunque solamente partecipi a tali associazioni.

- ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI.

Si configura nel caso in cui, laddove non vi sia ipotesi di concorso nel reato o di favoreggiamento, si dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni terroristiche.

- ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.

In questo caso, diversamente dai precedenti, la norma sanziona le condotte che consistano nell'arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

- ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.

La legge penale sanziona come delitto l'attività di addestramento o comunque di formazione all'attività terroristica realizzata mediante fornitura di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

- CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Sono altresì considerate tali le attività dirette a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

- ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE.

La norma sanziona le condotte che attentino alla vita od alla incolumità di una persona, quando al fatto siano sottese finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI.

La norma punisce chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose

mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE.

La norma punisce chiunque, sempre per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona. In merito alla condotta che integra la fattispecie di sequestro, il richiamo è da farsi all'art. 605 c.p. rubricato "Sequestro di persona" e che punisce "Chiunque priva taluno della libertà personale".

******

In materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, e di autoriciclaggio occorre invece porre attenzione alle previsioni riportate dall'art. 25 octies del Decreto.

Per esse è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, per i reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.; da 400 a 1.000 quote, quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

Nei casi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a 2 anni.

- RICETTAZIONE.

La fattispecie punisce chi, pur non essendo concorso nella realizzazione del reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il fatto è punito anche quando riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La norma prevede che la disciplina non sia applicata nei casi in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- RICICLAGGIO.

Anche in questo caso, la norma disciplina i casi nei quali il soggetto attivo, pur non essendo concorso nel reato che ha prodotto il danaro, il bene od altra utilità, sostituisce o trasferisce tale provento di delitto.

Il delitto è realizzato anche laddove il reo compia in relazione ai beni, al danaro o all'utilità ottenuta illecitamente da altri, operazioni che ostacolino l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La realizzazione del fatto nell'ambito dello svolgimento di un'attività professionale comporta un aggravio della pena.

Come per la ricettazione, anche per il riciclaggio la disciplina si applica anche quando l'autore del reato

da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

La norma si pone in via ulteriormente specifica e residuale rispetto alle condotte precedenti e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, non si limita a sostituire, trasferire ovvero ostacolare l'identificazione dei proventi di illecito, ma impiega tali beni, denaro o utilità in attività economiche o finanziarie. Il fatto è punito anche quando riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Anche in questo caso, la commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale comporta un aumento di pena.- AUTORICICLAGGIO

La norma, di nuova introduzione nell'ordinamento, punisce chi, diversamente dai casi precedenti, agendo in concorso o commettendo egli stesso un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato precedentemente commesso, in modo da ostacolare "concretamente" l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il fatto è punito anche quando riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La norma prevede espressamente la non punibilità dell'autore qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale". Peraltro, si segnala che l'applicabilità di tale clausola nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente risulta particolarmente problematica; in mancanza, allo stato, di indicazioni giurisprudenziali sul punto, risulta infatti complesso stabilire quando una persona giuridica si limiti alla mera "utilizzazione "o al "godimento personale" delle somme provento del reato presupposto, dal momento che nell'ambito dell'attività d'impresa le risorse finanziarie sono fisiologicamente destinate ad impieghi di natura imprenditoriale. Per evitare applicazioni irragionevoli della norma in esame – tale per cui ogni utilizzo nell'impresa di risorse di eventuale provenienza illecita risulti di per sé un "autoriciclaggio" – si ritiene che debbano essere valorizzate le specifiche modalità della condotta così come descritte dalla nuova fattispecie, e cioè, in positivo, la concreta idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi; in negativo, la mancanza di operazioni sulle specifiche somme di provenienza illecita che esulino da un uso/trasferimento del tutto fisiologico e trasparente di tali somme, alla luce della consueta operatività aziendale.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono

tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisisti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, nonchè osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
  - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
  - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
  - accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
  - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- assicurare che tutte le transazioni Intercompany siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare l'attuazione di controlli volti a verificare che anche le Società controllate abbiano predisposto adeguati presidi volti a prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire

un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura 4 Gestione dei rapporti infragruppo

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Finanziamento associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Ricettazione;
- Riciclaggio.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere

comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione del materiale esplosivo

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Sorvegliante miniere

Attività a rischio:

- Distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- vigilanza sull'effettiva distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- comunicazione alla questura della distruzione del materiale esplosivo inutilizzato.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Finanziamento associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- gli acquisti di materiale esplosivo,
- l'utilizzo del materiale esplosivo.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente
Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- gestione degli incassi da terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Ricettazione;
- riciclaggio.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente
Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, fiscalità, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza del progetto di bilancio.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali la fine della realizzazione di:
  - operazioni straordinarie;
  - operazioni su capitale sociale;
  - altre operazioni su azioni o quote sociali della società controllante.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Autoriciclaggio.

La condotta del reato di autoriciclaggio introdotto nel catalogo del D.Lgs. 231/01, che punisce l'utilizzo – in senso ampio – di somme provenienti da qualsiasi delitto non colposo (e quindi delitti dolosi o preterintenzionali), si sostanzia in particolare nell'adozione di qualsivoglia condotta tale da

ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato.

In mancanza di indicazioni giurisprudenziali di segno contrario, è possibile ipotizzare che le somme oggetto di autoriciclaggio possano provenire, oltre che dai reati presupposto espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, anche da reati al momento non inclusi nel catalogo di tale D.Lgs.

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, si evidenziano di seguito, in via indicativa e non esaustiva, quelle fattispecie di reato non colposo – non richiamate dal D.Lgs. 231/2001 – che potrebbero rilevare per la successiva integrazione del reato di autoriciclaggio:

Nel Codice Penale:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (diversi da quelli già inclusi negli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):

- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);

Delitti contro l'amministrazione della giustizia:

- frode processuale (art. 374 c.p.);
- intralcio alla giustizia (art 377 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
- mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.).

Delitti contro l'incolumità pubblica e delitti contro l'ambiente:

- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

Delitti contro la fede pubblica:

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);

Delitti contro la persona (diversi da quelli già inclusi negli artt. 25 quater1, 25 quinquies, 25 septies D.Lgs. 231/2001):

- rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.);
- rivelazione di segreti scientifici o commerciali (art. 623 c.p.).

Delitti contro la persona (diversi da quelli già inclusi negli artt. 25 quater1, 25 quinquies, 25 septies D.Lgs. 231/2001):

- rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.);
- rivelazione di segreti scientifici o commerciali (art. 623 c.p.).

Delitti contro il patrimonio (diversi da quelli già inclusi nell'art. 25 octies D.lgs. 231/2001):

- furto (art. 624 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nelle leggi complementari:

Delitti fallimentari [R.D. 267/1942 e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs. 12/01/2019 n. 14)]:

- domande di ammissioni di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232).
- domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 338 C.I.I.)

Delitti in materia di privacy [D.lgs. 196/2003]:

- trattamento illecito di dati (art. 167);
- falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168);
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Violazioni finanziarie (reati tributari) [D.lgs. 74/2000, D.P.R. 633/1972, D.lgs. 504/1995]:

- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000);
- evasione dell'I.V.A. (art. 70 co. 1 D.P.R. n. 633/1972);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Agevolazioni alle imprese[3] (false attestazioni ai fini del rilascio) [D.L. 32/1995]:

[3] Con riferimento alle imprese dislocate in aree depresse.

- rilascio o sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 4 co. 5 del D.L. 32/1995).

Finanziamento dei partiti politici [L. 195/1974]:

- finanziamento illecito di partiti politici (art. 7).

Prevenzione incendi [D. Lgs. 139/2006]:

- attestazione di fatti non rispondenti al vero ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato prevenzione incendi (art. 20).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consuntivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
- eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dall'Ente nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

E) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. REATI PRESUPPOSTO

I reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 *ter*, attengono ad un'ampia pletora di reati, disciplinati sia all'interno del codice penale, sia nella legislazione in materia di stupefacenti. L'art. 24 *ter* prevede inoltre autonome ipotesi di responsabilità per il caso di agevolazione dell'attività delle associazioni a delinquere.

La disciplina in parola individua specificatamente sei diverse fattispecie di reato che di seguito brevemente si esemplificano.

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La norma in parola punisce la partecipazione ad un'associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti. L'associazione, pur non dovendosi concretare in una precisa strutturazione gerarchica tra i partecipanti, richiede sia l'accordo tra gli aderenti, sia il requisito della stabilità e deve avere come obiettivo l'attuazione di una serie indeterminata di delitti.

Sono previsti aumenti di pena per coloro che promuovono o organizzano l'associazione, ovvero che rivestono il ruolo di capi della stessa, nonché per i casi in cui l'associazione comprenda un rilevante numero di associati (almeno dieci) o sia volta a realizzare delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

- ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 *BIS* C.P.)

Il delitto in esame costituisce una particolare ipotesi di associazione per delinquere, caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che da ciò ne deriva, nonché dall'obiettivo ch'essa persegue: oltre alla commissione di delitti, l'associazione deve mirare ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o realizzare ingiusti profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto.

Anche in questo caso la pena è aumentata in presenza di ulteriori requisiti, quali l'essere associazione armata, o l'avere assunto il controllo delle società con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti realizzati.

Va infine evidenziato che l'articolo 24 *ter* del d.lgs. n. 231/2001 estende la punibilità della persona giuridica anche in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo mafioso e ai delitti commessi per agevolare l'attività della medesima associazione,

riconducendo all'interno del perimetro della responsabilità delle persone giuridiche, oltre al delitto di associazione mafiosa, anche gli ulteriori reati che connotano la vita di tale associazione

- SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 *TER* C.P.)

La norma estende la punibilità del delitto di associazione a delinquere anche a colui che ottiene la promessa di voti carpita dall'associazione di tipo mafioso.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Il reato punisce colui che priva taluno della libertà personale allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, come prezzo per la liberazione; il reato è aggravato per il caso in cui dal sequestro deriva la morte della vittima.

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 309/09)

Il reato in questione costituisce un'ipotesi speciale di associazione a delinquere, la quale si verifica allorché tre o più soggetti si associano per commettere più fatti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche per l'ipotesi in esame sono previsti aumenti di pena per i capi ed i promotori dell'associazione, nonché per l'ipotesi in cui essa annoveri almeno dieci affiliati, ovvero sia armata, o ancora ne facciano parte soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti.

- ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 407, COMMA 2, LETT A N. 5 C.P.P.)

Gli illeciti richiamati dall'art. 407 co. 2 lett. a n. 5 del codice di procedura penale concernono tutte le attività prodromiche all'utilizzo di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine (armi non iscritte al catalogo nazionale ovvero di armi comuni da sparo o canne sprovviste dei numeri dei contrassegni e delle sigle di cui all'art.11 L.110/75 o con numeri e sigle abrase o contraffatte) ed armi da sparo, punendo tutte le fasi di commercializzazione e detenzione delle armi in parola.

Per ciò che attiene la responsabilità dell'ente, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, per i reati di cui agli articoli: 416 comma 6, 416-bis, 416-ter, 630 c.p., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p., ai delitti previsti dall'art. 74 DPR 309/1990; da 300 a 800 quote, per i delitti di cui all'art. 416 c.p. ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.

Nel caso di condanna, in tutte le ipotesi indicate si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisisti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, nonchè osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- è fatto divieto di promuovere, costituire, organizzare o, comunque, partecipare ad intese/accordi associativi, anche di fatto, con soggetti interni o esterni alle società del Gruppo che possano essere riconducibili, direttamente o indirettamente, alle fattispecie di reato previste, in particolare, dagli artt.416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), nonché dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- è fatto divieto di promuovere, sviluppare, organizzare o, comunque, intrattenere con soggetti interni e/o esterni alle società del Gruppo illeciti rapporti d'affari o accordi associativi criminosi anche mediante l'utilizzo non corretto di asset aziendali e/o di ruoli di responsabilità ricoperti nelle società del Gruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le peculiarità di tali reati introdotti nel Decreto Legislativo 231/01 e, in particolare, le caratteristiche attuative del reato di associazione a delinquere semplice non consentono la puntuale individuazione a priori delle aree a rischio coinvolte né le funzioni direttamente interessate.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Le fattispecie criminose, anche a carattere transnazionale, riguardanti i reati di associazione per delinquere e gli altri reati associativi hanno una valenza strumentale rispetto ai "reati-fine".

Questi ultimi devono essere, quindi, presi in considerazione in stretta correlazione con detti reati associativi ai fini della possibile insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente disposta dal D.Lgs. n. 231/2001, qualora siano inquadrabili quali reati non solo richiamati da tale normativa, ma anche identificabili nell'intero contesto delle fattispecie criminose previste dal codice penale e da leggi speciali.

L'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. nonché agli altri citati delitti di criminalità organizzata ha evidenti ricadute sul piano applicativo per l'ente medesimo.

In particolare le fattispecie criminose correlate ai reati di associazione per delinquere e di associazioni di tipo mafioso anche straniere possono avere come oggetto un programma criminoso indeterminato, che in concreto si può sostanziare nella commissione di uno o più delitti dolosi previsti nel codice penale o nelle leggi penali complementari. Dal che consegue che, in astratto, l'intero complesso dei delitti dolosi, pur se non specificamente ricompresi tra i "reati presupposto" richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 -laddove commessi da una associazione per delinquere, anche di tipo mafioso- risultano ascrivibili anche all'ente.

Sono individuabili diverse forme di possibile coinvolgimento in tali associazioni criminali di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto (quale diretto collaboratore di tale soggetto apicale); tra queste si ricordano di seguito, in via indicativa e non esaustiva:

a) associazione per delinquere costituita esclusivamente all'interno dello stesso ente: il reato potrebbe essere commesso da tre o più soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che si associano allo scopo di commettere alcuni delitti per finalità di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale e due dipendenti che costituiscono un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari con l'obiettivo di consentire all'ente l'evasione del pagamento delle imposte dovute all'erario);

b) associazione per delinquere costituita da soggetti apicali/sottoposti e da soggetti terzi: il reato potrebbe essere commesso da soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che rivestano il

ruolo di partecipi o di promotori di un'associazione per delinquere -di cui fanno parte anche soggetti terzi- finalizzata a compiere più delitti per perseguire obiettivi di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale/dipendente di un ente si associa con soggetti terzi per predisporre, di comune intesa, appositi documenti contabili in funzione di operazioni inesistenti al fine di consentire all'ente medesimo l'evasione del pagamento delle imposte dovute all'erario, ovvero il trasferimento di fondi);

c) c.d. "concorso esterno" in associazione per delinquere (in particolare mafiosa): il reato potrebbe essere commesso da soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che -pur non essendo organicamente inseriti nell'associazione criminale- agevolano consapevolmente l'operatività di tale associazione in funzione della realizzazione di scopi illeciti di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale/dipendente che mette a disposizione di un clan camorristico le infrastrutture tecnologiche dell'ente al fine di ottenere l'intervento della stessa organizzazione criminale per l'assegnazione di appalti pubblici sul territorio di interesse dell'ente medesimo).

In tutte le ipotesi sopra descritte, l'attività illecita compiuta dai soggetti apicali/dipendenti determina l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove sia rimproverabile all'ente stesso una sua "colpa di organizzazione", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Società, in linea di principio, potrebbe essere chiamata a rispondere per associazione per delinquere o per associazione mafiosa finalizzata alla commissione di tutti i delitti dolosi presenti nel codice penale e nelle leggi penali complementari.

Tuttavia, tenuto conto delle attività svolte dalla Società, si evidenziano di seguito, in via indicativa e non esaustiva, quelle categorie di reato – previste nel nostro Ordinamento e non richiamate dal D.Lgs. 231/2001 – che potrebbero sostanzialmente interessare la società medesima.

Nel Codice Penale:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (diversi da quelli già inclusi negli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):

- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);

Delitti contro l'amministrazione della giustizia:

- frode processuale (art. 374 c.p.);
- intralcio alla giustizia (art 377 c.p.);

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- favoreggiamento reale (art. 379 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
- mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.).

Delitti contro l'incolumità pubblica e dei delitti contro l'ambiente:

- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

Delitti contro la fede pubblica:

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);

Delitti contro la persona (diversi da quelli già inclusi negli artt. 25 quater1, 25 quinquies, 25 septies D.Lgs. 231/2001):

- rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.);
- rivelazione di segreti scientifici o commerciali (art. 623 c.p.).

Delitti contro il patrimonio (diversi da quelli già inclusi nell'art. 25 octies D.lgs. 231/2001):

- furto (art. 624 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nelle leggi complementari:

Delitti fallimentari [R.D. 267/1942 e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)]:

- domande di ammissioni di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232).
- domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 338 C.I.I.)

Delitti in materia di privacy [D.lgs. 196/2003]:

- trattamento illecito di dati (art. 167);
- falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168);
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Violazioni finanziarie (reati tributari) [D.lgs. 74/2000, D.P.R. 633/1972, D.lgs. 504/1995]:

- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000);
- evasione dell'I.V.A. (art. 70 co. 1 D.P.R. n. 633/1972);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Agevolazioni alle imprese[4] (false attestazioni ai fini del rilascio) [D.L. 32/1995]:

- rilascio o sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 4 co. 5 del D.L. 32/1995).

Finanziamento dei partiti politici [L. 195/1974]:

- finanziamento illecito di partiti politici (art. 7).

Prevenzione incendi [D. Lgs. 139/2006]:

- attestazione di fatti non rispondenti al vero ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato prevenzione incendi (art. 20).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- le segnalazioni in materia di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

[4] Con riferimento alle imprese dislocate in aree depresse.

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *bis*.1 ha introdotto nella *parte speciale* del d.lgs. n. 231/2001 un complesso di disposizioni che costituiscono il capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, il quale appronta un'articolata tutela a favore dell'ordine economico e della liberta attività dell'industria e del commercio.

Di seguito si specifica una sintetica descrizione dei reati previsti dall'articolo 25 *bis*.1:

- TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il delitto in parola punisce chiunque impedisce od ostacola il libero esercizio di un'industria o di un'attività commerciale mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.

L'attività industriale o commerciale considerata dall'articolo in esame è esclusivamente quella dei privati, pur dovendosi intendere nell'accezione più lata, avente ad oggetto anche le imprese bancarie, assicurative, di trasporto, di navigazione, etc.

Va segnalato che, secondo l'interpretazione accolta in sede giurisdizionale, sia la violenza sulle cose, sia l'utilizzo di mezzi fraudolenti devono comunque essere idonei a realizzare lo scopo.

- ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 *BIS* C.P.)

La figura delittuosa dell'illecita concorrenza punisce chiunque, nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o, in generale, produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il reato in parola ricomprende quindi tutte le azioni violente volte a comprimere la libera iniziativa, rivolte verso qualsiasi realtà produttiva.

- FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato in esame punisce la condotta di chi commercializza o comunque mette in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, se dal fatto deriva un nocumento all'industria nazionale.

Occorre precisare che l'esigenza di un nocumento all'industria nazionale introduce un elemento discriminativo di non poca rilevanza: il reato è infatti integrato allorquando dalle condotte vietate derivi una contrazione degli affari in Italia ovvero una lesione del buon nome dell'industria nazionale, in relazione sia alla capacità produttiva sia alla correttezza commerciale.

Con riguardo invece, all'oggetto della contraffazione, esso può riguardare tutte le indicazioni che vengono apposte ai prodotti industriali per contrassegnarli, quali firme, emblemi, sigle, etc.

- FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

L'espressione "attività commerciale", di lata portata semantica, ricomprende qualsiasi attività diretta allo scambio di beni, mentre la condotta tipica consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta.

Va segnalato che il reato si configura nel caso di consegna di prodotti con caratteristiche differenti da quelle dichiarate o pattuite, anche relativamente alla sola origine, provenienza, qualità o quantità dello stesso.

- VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Va precisato che la non genuinità dei prodotti non deve necessariamente tradursi in una pericolosità per la salute, essendo sufficiente l'avvenuta alterazione del prodotto nella propria essenza o nella normale composizione.

- VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Il reato in questione punisce chi pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto o dell'opera.

In questa ipotesi, diversamente dal delitto previsto all'art. 514 c.p., non occorre l'avvenuta contraffazione o alterazione dei marchi o dei segni distintivi: rileva l'induzione in errore che i segni apposti sui prodotti possano cagionare alla clientela, in relazione alle caratteristiche dei prodotti.

- FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI UTILIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 *TER* C.P.)

Tale reato, introdotto con legge del luglio 2009 (l. n. 99/2009), punisce chi, potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La medesima norma prevede inoltre una autonoma ipotesi di reato per colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita i beni realizzati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

Va notato che integra il delitto in esame anche l'utilizzo non autorizzato di brevetti industriali nei propri processi produttivi, nonché l'acquisto a prezzi fortemente ribassati ed il conseguente utilizzo nei propri processi produttivi di macchinari costruiti da terzi in violazione del titolo di proprietà industriale.

- CONTRAFFAZIONE DEI SEGNI DI INDICAZIONE GEOGRAFICA E DI DENOMINAZIONE PROTETTA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 *QUATER C.P.)*

Il reato in parola punisce chiunque contraffà o altera le indicazioni geografiche o di origine dei prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il medesimo reato punisce inoltre chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

- PENA ACCESSORIA E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 517 *OCTIES* QUARTO COMMA *C.P.)*

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

******

Per ciò che attiene alla responsabilità dell'ente, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote, per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.;
- fino a 800 quote, per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 c.p.

In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 c.p., si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure

interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;

- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- assicurare che nei contratti stipulati con i terzi siano inserite clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi, nonché clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società.

Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare che:

- che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio ed alla libera concorrenza ovvero possano impedirlo o turbarlo;
- possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi da parte della Società beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Sistema di Gestione della Qualità;

C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

D) Procedura 7200 e 7201 Vendite.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile produzione

Responsabile laboratorio e controllo qualità

Attività a rischio:

- Processo produttivo;
- Controllo materie prime, intermedi, prodotti finiti;
- Attività di vendita.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Frode nell'esercizio del commercio.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita oggetto di reclamo da parte della clientela.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Processo di produzione

Funzioni aziendali coinvolte:

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Sviluppo e uso tecnologia di processo.
- Qualificazione dei fornitori.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *novies* ha inserito all'interno delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 taluni reati in materia di diritto d'autore, previsti dalla legge n. 633 del 1941. Più in particolare, le norme introdotte attengono, come si dirà più diffusamente in seguito, all'indebito utilizzo e diffusione di opere protette dalla disciplina in materia di diritto d'autore.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

ART. 171 COMMA 1 LETTERA A BIS – COMMA 3 L. 633/41

Salvo quanto disposto dall´art. 171-bis e dall´articolo 171-ter è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(…)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un´opera dell´ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in viola zione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

(…)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell´apertura del dibattimento, ovvero prima dell´emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell´opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell´opera medesima, qualora ne risulti offesa all´onore od alla reputazione dell´autore.ART. 171 *BIS* L. 633/41

L'articolo in esame punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore ovvero ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della legge 633/41.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per

elaboratori.

Il reato in parola prevede inoltre una seconda fattispecie, la quale punisce la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione, la comunicazione, la dimostrazione in pubblico di una banca dati in violazione della disciplina prevista per il corretto trattamento dei programmi per elaboratore coperti da diritto d'autore.

Va segnalato che il reato in questione può essere configurato attraverso l'utilizzo di un software coperto da diritto d'autore oltre il numero di licenze acquistate.

ART. 171 *TER* L. 633/41

La norma in esame punisce chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,

concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l´accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l´uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all´art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l´elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell´autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all´articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

La pena è aumentata per chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell´ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

ART. 171 SEPTIES L. 633/41

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 633/41.

ART. 171 *OCTIES* L. 633/41

L'articolo in questione punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l´emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

******

Per ciò che riguarda la responsabilità dell'ente, si applicano la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non superiore ad un anno.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che nei contratti stipulati con i terzi siano inserite clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi, nonché clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Sistema di Gestione della Qualità;

C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Information Technology

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Acquisto licenze e utilizzo di software di terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore (L. 633/41, art 171 bis).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'OdV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. REATI PRESUPPOSTO

La legge n. 116/2009 ha inserito un ulteriore art. 25 *novies* al d.lgs. n. 231/2001. Prescindendo dall'evidente refuso – la dottrina ha infatti ribattezzato l'articolo in questione 25 *decies* – va rilevato che con l'inserimento di tale norma nel *corpus* della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche si è dato ingresso ad una responsabilità aziendale nei casi in cui una persona funzionalmente connessa all'azienda induca taluno a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 *BIS* C.P.)

Risponde di tale reato, di carattere sussidiario, come si evince dalla clausola di riserva in apertura della norma ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), "chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere".

Il riferimento contenuto nella norma è a chi, è coinvolto direttamente (ad esempio come persona sottoposta ad un procedimento penale) o indirettamente (ad esempio per legami di parentela o appartenenza a comuni organizzazioni criminali) nel procedimento.

Il momento consumativo del delitto coincide col momento (ed il luogo) in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

Il dolo è specifico.

2. All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.**NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA**

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- assicurare la dovuta collaborazione astenendosi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;

- assicurare che gli accordi con i legali che supportano la Società siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- assicurare che i predetti accordi riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- lo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso deve provvedere a fornire l'aggiornamento scritto circa le cause in essere;
- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo.

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, etc.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;
- piano degli incentivi;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, etc.

Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

I) REATI AMBIENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO

La legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", è intervenuta anche sull'art. 25 *undecies*, da un lato, introducendo quali fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alcuni dei delitti contro l'ambiente previsti al nuovo titolo VI *bis* del codice penale; dall'altro lato, inserendo il nuovo comma 1 *bis*, che prevede l'applicazione di sanzioni interdittive in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

La norma in commento è stata poi, da ultimo, ampiamente modificata dal D.L. n. 116/2025 (così detto: "Terra dei Fuochi") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2025, con (i) l'introduzione di nuovi reati presupposto, di natura delittuosa (previsti, taluni, nel codice penale, altri, nel D.Lgs. 152/2006, di seguito, "Codice dell'Ambiente"); (ii) l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, per ciò che attiene sia alle sanzioni pecuniarie che alle sanzioni interdittive (ma anche delle pene previste per il reato, come nel caso delle fattispecie di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 del Codice dell'Ambiente, in relazione all'aggravante dell'attività di impresa introdotta dall'art. 259-bis); (iii) l'introduzione delle fattispecie delittuose colpose in materia di rifiuti ad opera dell'art. 259-ter, in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 255-bis, 255-ter e 259; (iv) l'estensione del novero dei reati per i quali è prevista l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

Di seguito, le fattispecie inserite nel catalogo dei "reati 231" (come risultante a seguito dell'ultima richiamata modifica normativa):

- INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

La nuova fattispecie di inquinamento ambientale punisce chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È previsto un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

È previsto un ulteriore aumento di pena (da un terzo a due terzi) qualora l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La sanzione pecuniaria prevista a carico dell'ente (per effetto dell'ultima modifica normativa) va da 400 a 600 quote. Per i delitti aggravati previsti dal comma 2, 3, e 4 dell'art. 452-bis c.p. la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In caso di condanna, si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.

- COMMERCIO DI PRODOTTI INQUINANTI (ART. 452-BIS.1 C.P.)

La norma punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquina mento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

La sanzione pecuniaria prevista a carico dell'ente (per effetto dell'ultima modifica normativa) va da 400 a 600 quote. Per i delitti aggravati previsti dal comma 2, 3, e 4 dell'art. 452-bis.1 c.p. la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In caso di condanna, si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.

- DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

All'interno del nuovo sistema di reati contro l'ambiente, il delitto di disastro ambientale rappresenta la più grave forma di aggressione al bene giuridico ambiente. L'art. 452-quater c.p., che punisce al primo comma chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale, contiene, al secondo comma, una

definizione normativa del concetto di disastro ambientale, che si configura quando si verifica alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il legislatore ha previsto una clausola di sussidiarietà espressa, disponendo che la norma in questione trova applicazione "fuori dai casi previsti dall'art. 434" (c.d. disastro innominato), norma, quest'ultima, non rientrante nell'elenco dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e che, prima dell'introduzione dell'art. 452-quater c.p., la giurisprudenza ha da sempre utilizzato per sanzionare i fatti di inquinamento ambientale connotati da particolare gravità.

Anche in questo caso è previsto un aumento di pena qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente va da 600 a 1.200 quote. Per i delitti aggravati previsti dal comma 3 dell'art. 452-quater c.p. la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In caso di condanna, inoltre, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.

- DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Il primo comma della norma punisce chiunque commetta per colpa un fatto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale (con sanzione diminuita da un terzo a due terzi rispetto alle corrispondenti fattispecie dolose).

Se dalla commissione dei fatti di cui al primo comma deriva solamente il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale è prevista una ulteriore riduzione di pena di un terzo (secondo comma).

E' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 200 a 500 quote.

associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere aggravate dallo scopo di commettere i delitti ambientali previsti dal titolo vi bis del libro secondo del c.p. (art. 452-octies c.p.)

L'art. 25 undecies, co.1, lett. d) introduce, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, i delitti di associazione a delinquere, sia comune, sia di tipo mafioso, aggravati ai sensi dell'art. 452-octies c.p. In particolare, l'art. 452-octies c.p. stabilisce che quando un'associazione per

delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI bis del titolo secondo del c.p., le pene previste dall'art. 416 c.p. sono aumentate, Lo stesso stabilisce in relazione all'associazione mafiosa, ex art. 416-bis c.p. In tale ultimo caso, anche quando l'associazione è finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (per tal via perseguendo in maniera più rigorosa le cd. eco-mafie). La norma sanziona in modo ancor più rigoroso (pena aumentata da un terzo alla metà) le suddette associazioni a delinquere, anche mafiose, quando a farne parte sono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In tutti i predetti casi, la sanzione pecuniaria prevista a carico dell'ente va da 450 a 1.000 quote.

In caso di condanna per i predetti delitti associativi aggravati, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto.

- TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

L'articolo in questione punisce chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività, salvo che il fatto commesso integri un più grave reato.

Ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto commesso deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone n ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna o, ancora, se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'Ambiente, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La sanzione pecuniaria prevista a carico dell'ente va da 500 a 900 quote per il caso previsto dal primo comma, e da 600 a 1.200 quote per quello previsto dal secondo comma.

In caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto.

- IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (ART. 452-SEPTIES C.P.)

La fattispecie delittuosa in esame è stata introdotta tra i "reati presupposto 231" con la L. 147/2025 (che ha aggiunto la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 25 undecies).

La norma punisce, anch'essa in via sussidiaria, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

La sanzione pecuniaria prevista arriva fino a 250 quote.

- OMESSA BONIFICA (ART. 452-TERDECIES C.P.)

Anche il delitto di omessa bonifica è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto 231 dal D.L. 116/2025 convertito con modifiche dalla L. 147/2025.

Esso punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

La sanzione pecuniaria prevista a carico dell'ente dalla neo introdotta lettera e-ter del comma primo dell'art. 25 undecies, va da 400 a 800 quote.

- ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452 QUATERDECIES C.P., GIÀ ART. 260 D.LGS. 152/2006).

Il reato in esame, introdotto nel codice penale dall'art. 3, comma 1 lett. a) del d.lgs. 21/2018 (che contestuale ha abrogato l'art. 260 del Codice dell'Ambiente), punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 452-quaterdecies, primo comma c.p.).

Il quadro edittale è sensibilmente più severo se le attività poc'anzi descritte hanno ad oggetto rifiuti ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies, secondo comma c.p.).

Con il D.L. 116/2025 è stato, poi, inserito un nuovo comma nell'art. 452-quaterdecies c.p., che prevede l'aumento (fino alla metà) delle pene previste ai precedenti commi 1 e 2, quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 codice ambiente, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Inoltre, per quanto specificamente attiene alla "responsabilità 231", col ridetto intervento normativo, nell'art. 25-undecies del decreto 231/01 è stata inserita, al comma 1, la lettera e-quater (con contestuale abrogazione della lettera f) del comma 2 del decreto 231/01) che prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 400 a 600 quote per la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 452-quaterdecies c.p.; da 450 a 750 quote per quella del secondo comma; da 500 a 1000 quote per la fattispecie di cui al terzo comma.

In caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto (ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis dello stesso, come ampliato a seguito della Legge 147/2025).

È, inoltre, prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto 231/01, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.

- UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 72-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede una fattispecie contravvenzionale con la quale si punisce chiunque, fuori dai casi consentiti:

uccide, distrugge, cattura, detiene o preleva esemplari di specie selvatiche protette (siano esse animali o vegetali), salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

viola i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. 357/97.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino a 250 quote.

- DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

La norma contravvenzionale punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione .

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 CO. 2 D.LGS. 152/2006)

L'articolo in questione sanziona come reato contravvenzionale (al di fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordecies comma 1 del Codice dell'Ambiente, in materia di autorizzazione integrata ambientale), alternativamente, l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure il mantenimento degli stessi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. In entrambi i casi, gli scarichi debbono contenere le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato V alla parte III del "Codice dell'Ambiente

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 200 a 300 quote.

In caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 CO. 3 D.LGS. 152/2006)

Il comma in parola punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di violazione dei valori limite per lo scarico di sostanze pericolose (di cui al successivo comma 5), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le predette sostanze senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni impartite dall'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108, comma 4 del Codice dell'Ambiente.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 CO. 5 D.LGS. 152/2006)

La norma in esame sanziona come reato contravvenzionale (salvo che il fatto costituisca più grave reato) la condotta di chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o nel caso di scarico sul suolo, superi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato V alla parte terza del Codice dell'Ambiente, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato V alla parte III del Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto (primo periodo).

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

Il quadro edittale è sensibilmente più severo qualora siano superati i valori limite fissati per le specifiche sostanze indicate nella tabella 3/A dell'allegato V alla parte III del Codice dell'Ambiente (art. 137 comma 5, secondo periodo).

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 200 a 300 quote.

In caso di condanna per la fattispecie in esame di cui al comma 5 secondo periodo, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 6 mesi.

- SCARICHI SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 137 CO. 11 D.LGS. 152/2006)

La norma punisce come reato contravvenzionale chi non osservi i divieti di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fissati dagli artt. 103 e 104 del Codice dell'Ambiente.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 200 a 300 quote.

In caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 6 mesi.

- SCARICO NELLE ACQUE DEL MARE DA PARTE DI NAVI O AEROMOBILI (ART. 137 CO. 13 D.LGS. 152/2006)

La fattispecie contravvenzionale in questione punisce lo scarico nelle acque del mare – da parte di navi od aeromobili – di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Viene esplicitamente fatta salva l'ipotesi in cui il predetto scarico concerne quantità tali di sostanze o materiali per cui lo scarico sia rapidamente reso innocuo dai naturali processi fisici, chimici e biologici che si verificano in mare. In ogni caso, ove consentito, lo scarico deve avvenire in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI (ART 255-BIS D.LGS. 152/2006)

Inserita fra i reati presupposto 231 col D. L. 116/2025 (lettera a-bis del comma 2 dell'art. 25 undecies), la fattispecie delittuosa in esame, al comma 1, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il comma 2 punisce più gravemente i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

Si applica la sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote, (per effetto dell'art. 2-bis introdotto nell'art. 25 undecies del decreto 231 con il D.L. 116/2025) diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è commesso con colpa.

- ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART 255-TER D.LGS. 152/2006)

Inserita, come la precedente, fra i reati presupposto 231 col D. L. 116/2025 (lettera a-ter del comma 2 dell'art. 25-undecies), la fattispecie delittuosa in esame, al comma 1, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Nell'ipotesi disciplinata al primo comma all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 550 quote.

Il comma 2 prevede una pena più elevata quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La sanzione pecuniaria in questo caso va da 500 a 650 quote.

In entrambi i casi, la sanzione pecuniaria, ex art. 2-bis introdotto nell'art. 25 undecies del decreto 231 con il D.L. 116/2025, è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è commesso con colpa.

Come per la fattispecie delittuosa di cui all'art. 255-bis, anche per la fattispecie in commento è prevista una pena più elevata per i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, ulteriormente elevata nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART 256 CO. 1 D.LGS. 152/2006)

Il comma 1 della norma in esame, come modificata dalla L. 147/2025, prevede due distinte fattispecie di reato, la prima di natura contravvenzionale e la seconda delittuosa , aventi ad oggetto entrambe l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dal Codice dell'Ambiente e distinte solamente in relazione alla natura dei rifiuti che ne sono oggetto: non pericolosi nel primo caso, pericolosi nel secondo

La sanzione pecuniaria prevista a carico dell'ente, a sua volta, varia da 300 a 450 quote, nella prima ipotesi; da 400 a 600, nella seconda.

In caso di condanna, all'ente si applicano in entrambi i casi le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica (sempre in entrambi i casi) la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 CO. 1-BIS D.LGS. 152/2006)

ll comma 1-bis è stato inserito nell'art. 256 del Codice dell'Ambiente, nonchè fra i reati presupposto 231, dal D.L. 116/2025, e punisce come delitto i fatti descritti al primo comma primo periodo, quando da essi deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 Codice Ambiente o, comunque, sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (primo periodo).

In tal caso, la sanzione prevista a carico dell'ente va da 500 a 1000 quote.

Quando i fatti descritti al comma 1-bis, primo periodo, riguardano rifiuti pericolosi, la pena è aumentata (secondo periodo), e la sanzione pecuniaria applicabile all'ente va da 600 a 1.200 quote.

In entrambe le ipotesi, in caso di condanna all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica, anche in questo caso in entrambe le ipotesi (primo periodo e secondo periodo) la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 CO. 3 D.LGS. 152/2006)

Il comma in parola punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata (primo periodo). E' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 400 a 600 quote.

Le pene sono aumentate se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente in questo caso va da 450 a 750 quote.

In caso di condanna, sono previste (in entrambi i casi) le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica, sempre in entrambe le ipotesi, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 CO. 3-BIS D.LGS. 152/2006)

ll comma 3-bis è stato inserito nell'art. 256 del Codice dell'Ambiente, nonchè fra i reati presupposto 231, dal D.L. 116/2025, e prevede un trattamento sanzionatorio più elevato per l'attività di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 Codice Ambiente o, comunque, sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (primo periodo).

Si applica in tal caso all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

Un ulteriore inasprimento sanzionatorio è previsto nel caso in cui, ricorrendo taluno dei casi di cui al primo periodo, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (secondo periodo).

La sanzione pecuniaria prevista per l'ente in tal caso va da 600 a 1.200 quote.

In entrambe le ipotesi, in caso di condanna all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica, anche in questo caso in entrambe le ipotesi (primo periodo e secondo periodo) la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

Ai sensi dell'art. 25 undecies, comma 6 del D. Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 2 lett. b) del Decreto, sono ridotte della metà.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 CO. 5 D.LGS. 152/2006)

Il comma in questione punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione o diluizione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in violazione del divieto di cui all'art. 187, salve le deroghe concesse dal Codice dell'Ambiente.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

In caso di condanna all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica, anche in questo caso in entrambe le ipotesi (primo periodo e secondo periodo) la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 CO. 6 PRIMO PERIODO D.LGS. 152/2006)

La figura contravvenzionale in analisi punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1 lett. b), in quantitativo superiore a duecento litri o quantità equivalenti.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote (per effetto dell'art. 2-bis introdotto nell'art. 25 undecies del decreto 231 con il D.L. 116/2025), diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è commesso con colpa.

In caso di condanna all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica, anche in questo caso in entrambe le ipotesi (primo periodo e secondo periodo) la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

- COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (ART. 256-BIS D.LGS. 152/2006)

L'art. 256-bis del Codice Ambiente è stato modificato dal D.L. 116/2025, che ha introdotto ulteriori fattispecie di reato, nonchè inserito l'articolo in commento nel catalogo dei reati presupposto 231.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comma 1 primo periodo, punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, e per tale ipotesi è prevista per l'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 450 quote. Il comma 1, secondo periodo, prevede una pena più elevata nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi. La sanzione applicabile all'ente, in tal caso, va da 300 a 600 quote.

Il comma 3 bis primo periodo, punisce ancora più gravemente la combustione di rifiuti non pericolosi quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o

comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. In tal caso la sanzione pecuniaria a carico dell'ente va da 400 a 800 quote.

Il comma 3-bis secondo periodo, prevede un ulteriore inasprimento sanzionatorio per la combustione di rifiuti pericolosi e ricorre taluna delle ipotesi di cui al primo periodo. La sanzione pecuniaria applicabile all'ente va in questo caso da 500 a 1.000 quote.

In tutte e quattro le fattispecie in esame (commi 1 e 3-bis, primo e secondo periodo), in caso di condanna all'ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica, anche in questo caso in tutte le richiamate ipotesi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

- INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI O DELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 257 D.LGS. 152/2006)

La disposizione prevede due distinte fattispecie. La prima punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento di determinati livelli di contaminazione ambientale – denominati "Concentrazioni soglia di rischio" –, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di bonifica previsto dal Codice dell'Ambiente agli artt. 242 e ss.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino a 250 quote.

La seconda fattispecie punisce chi non effettua la prescritta comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell'art. 242 del codice dell'ambiente, qualora: a) si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito; ovvero b) individui una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 CO. 4 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006)

La norma punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Con la medesima pena il comma in parola punisce chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (ART. 259 CO. 1 D.LGS. 152/2006)

La rubrica dell'articolo in commento è stata modificata dal D.L.116/2025, che ha inoltre trasformato la fattispecie da contravvenzione a delitto. Essa punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'art. 3, punto 26 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (primo periodo).

La norma prevede altresì un aumento di pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (secondo periodo).

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 300 a 450 quote, ed è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è commesso con colpa.

In caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno.

E', inoltre, prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto 231/01, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.

- SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS CO. 6 D.LGS. 152/2006)

La norma punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS CO. 7 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006)

La norma in questione punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS CO. 7 TERZO PERIODO D.LGS. 152/2006)

La fattispecie in analisi punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti trasportati.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS CO. 8 PRIMO PERIODO D.LGS. 152/2006)

Il reato in esame punisce con la pena prevista per il falso materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative – reclusione da quattro mesi a due anni (artt. 477 e 482 c.p.) – il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della certificazione inerente la tracciabilità dei rifiuti fraudolentemente alterata.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote.

- SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS CO. 8 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006)

È previsto un aumento di pena nel caso in cui il trasporto riguardi rifiuti pericolosi.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 200 a 300 quote.

- SUPERAMENTO LIMITI EMISSIONI ATMOSFERICHE (ART. 279 CO. 5 D.LGS. 152/2006)

Il comma in questione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola congiuntamente: a) i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione; dagli allegati I, II, III o V alla parte V del Codice dell'Ambiente; dai piani e dai programmi o di qualità dell'aria o dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente; b) i valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla vigente normativa.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino a 250 quote.

- CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (ART. 1 L. 150/1992)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo in esame punisce chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: a) importa, esporta o riesporta esemplari di specie animali o vegetali protette di cui all'allegato A del citato regolamento,

senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari stessi; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, tali esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni dal citato regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede i medesimi esemplari senza la prescritta documentazione.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino a 250 quote, mentre nel caso di recidiva o di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa da 150 a 250 quote.

- CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (ART. 2 L. 150/1992)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo in esame punisce chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: a) importa, esporta o riesporta esemplari di specie animali o vegetali protette di cui agli allegati B e C del citato regolamento, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari stessi; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, tali esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni dal citato regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede i medesimi esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino a 250 quote.

- CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (ART. 3-BIS CO. 1 L. 150/1992)

L'articolo in questione punisce con le pene previste per la falsità in atti dal codice penale (artt. 476 ss. c.p.) le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, che descrivono ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, e di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di commercio di specie animali e vegetali protette.

E’ prevista la sanzione pecuniaria a carico dell’ente fino a 250 quote; da 150 a 250 quote, da 200 a 300 quote, da 300 a 500 quote, a seconda che, rispettivamente per i reati del codice penale richiamati dalla disposizione in commento sia prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 1 anno, 2 anni, 3 anni ovvero superiore a 3 anni.

- CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL’IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 CO. 6 L. 549/1993)

La fattispecie incriminatrice in questione punisce la violazione di una qualunque disposizione dei commi 1-5 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, concernenti la disciplina del consumo, dell'importazione, dell'esportazione, della detenzione, della commercializzazione, dell’utilizzo e della produzione di sostanze lesive dell’ozono atmosferico.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell’ente da 150 a 250 quote.

- INQUINAMENTO NAVI DOLOSO (ART. 8 D.LGS. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, che dolosamente versa in mare o causa il versamento in mare delle sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell’ente da 150 a 250 quote.

In caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 6 mesi.

È previsto un aggravamento di pena per l’ipotesi in cui il versamento causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell’ente da 200 a 300 quote.

In caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 6 mesi.

È inoltre prevista la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Decreto 231/01 nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.

- INQUINAMENTO NAVI COLPOSO (ART. 9 D.LGS. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, che per colpa versa in mare o causa il versamento in mare delle sostanze inserite

nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

È prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino a 250 quote.

È previsto un aggravamento di pena per l'ipotesi in cui il versamento causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

In questa seconda ipotesi è' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 150 a 250 quote e, in caso di condanna, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi.

- PRODUZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZA OZONO LESIVE (ART. 4 D. LGS. 81/2006)

La norma punisce chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a) , del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Per la commissione di tali reati il d. lgs. 231/01 prevede una sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino da 400 a 800 quote.

- PRODUZIONE E COMMERCIO DI GAS A EFFETTO SERRA (ART. 5 D. LGS. 81/2006)

La norma punisce chiunque:

- abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

Per la commissione di tali reati il d. lgs. 231/01 prevede una sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino da 400 a 800 quote.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

La Società, nel considerare l'ambiente e la sicurezza e salute sul luogo di lavoro dei fattori importanti e condizionanti l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività industriali, si è dotata di:

- una politica ambientale indirizzata al controllo ed alla riduzione dei potenziali impatti ambientali connessi alle proprie attività ed a cogliere le opportunità di sviluppo che il riconosciuto rispetto dell'ambiente può determinare;
- una politica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, indirizzata al controllo, alla riduzione, e ove possibile all'eliminazione, dei pericoli e dei rischi connessi alle proprie attività che permetta il continuo miglioramento dei risultati aziendali in materia.

L'azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità del prodotto e le prescrizioni legislative e regolamentari, ma anche a perseguire obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite l'adozione, l'implementazione, il mantenimento di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

La politica che la Società intende perseguire con sempre maggiore impegno è conseguentemente incentrata sui seguenti obiettivi strategici:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione, riduzione, e ove possibile eliminazione, delle interazioni ambientali e dei rischi e pericoli connessi alle proprie attività;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse e l'utilizzazione di impianti ad elevato rendimento;
- il recupero, ove consentito dalla normativa, dei sottoprodotti e dei rifiuti;
- il sistematico miglioramento del sistema di gestione ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- la gestione trasparente degli impianti, nei confronti dei diversi interlocutori aziendali;
- il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- la ricerca delle condizioni che consentano un più armonico inserimento dei nuovi impianti nel territorio attraverso l'elaborazione di specifici studi di impatto ambientale;
- la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
- la diffusione della cultura ambientale e della sicurezza tra i dipendenti.

Il perseguimento di questi obiettivi si è tradotto, in numerose iniziative, tra quelle più significative per l'Organizzazione, nel suo insieme, si ricordano

- realizzazione di un Sistema di Gestione integrato per l'ambiente e la sicurezza, secondo le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001:2007, che verranno certificate da un ente di terza parte;
- controllo ed aggiornamento sistematico della valutazione dei rischi dell'organizzazione;
- incremento delle attività per la sicurezza e la tutela del personale negli ambienti di lavoro;
- aggiornamento sistematico delle procedure di sicurezza aziendali;
- controllo sistematico delle emissioni di polveri attraverso procedure atte minimizzarne la diffusione;
- monitoraggio sistematico delle esposizioni dei lavoratori alle polveri ed ai rumori;
- monitoraggio sistematico delle emissioni in atmosfera da sorgenti puntuali e diffuse;
- incremento del recupero dei rifiuti prodotti dalle proprie attività;
- intensificazione delle attività di ripristino ambientale nei siti interessati dalle attività estrattive;
- perseguimento di una crescente trasparenza nell'informazione dei cittadini e dei clienti.

La tutela della salute dei lavoratori e della loro sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto per l'ambiente ed il miglioramento continuo della sua protezione, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Minerali Industriali S.r.l., sono priorità per Maffei Sarda Silicati S.p.A.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azienda si impegna ad osservare quanto segue:

1. Assicurare costantemente la sicurezza dei lavoratori e la loro salute nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, conoscitive, strumentali ed economiche.

2. Individuare ed aggiornare regolarmente le metodologie più opportune per:

   a. l'identificazione dei pericoli e rischi presenti sul luogo di lavoro;

   b. il continuo miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori prevenendo l'insorgere di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro;

   c. l'identificazione e la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività minerarie, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l'ambiente.

3. Realizzare tutte le proprie attività in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali, nazionali ed agli standard previsti nelle procedure interne aziendali.

4. Gestire le attività di coltivazione mineraria, acquistare e/o progettare macchinari, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, tecniche produttive, stilare procedure operative e gestionali, conformi ai

principi espressi in questo documento, al fine di tenere sotto controllo, prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare gli infortuni sui luoghi di lavoro e gli impatti ambientali negativi.

5. Assicurare la sistematica valutazione delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio dei potenziali impatti ambientali e dei pericoli indotti dall'esercizio delle attività aziendali.

6. Impostare, sulla base dei risultati delle azioni di monitoraggio, azioni di miglioramento volte alla eliminazione e, ove non sia possibile, alla riduzione dei pericoli presenti nelle aree di lavoro e degli impatti ambientali più significativi.

7. Ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime favorendo il recupero dei rifiuti e dei sottoprodotti.

8. Sensibilizzare il personale attraverso iniziative di informazione, formazione ed addestramento che lo rendano conscio della sua centralità all'interno di un progetto costruito per garantirgli condizioni lavorative più sicure nel breve e nel medio-lungo periodo, in modo tale che assuma consapevolezza riguardo al ruolo attivo che svolge, ai suoi diritti e doveri. L'azienda pertanto:

a. informerà sistematicamente i lavoratori sui rischi per la loro sicurezza e salute, connessi sia all'attività dell'azienda sia al ruolo specifico da loro svolto, sulle misure di prevenzione e protezione;

b. formerà ed addestrerà il personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, all'atto dell'assunzione, di un eventuale cambio di mansioni o del luogo di lavoro e/o qualora fossero introdotti nell'azienda nuovi macchinari o attrezzature;

c. coinvolgerà i lavoratori nell'attuazione di un programma per l'ottimizzazione delle procedure, consultandoli allorché vi dovessero essere dei cambiamenti influenti sulla loro sicurezza e salute.

9. Comunicare i contenuti della politica a tutte le persone che lavorano con l'azienda, ai fornitori, agli appaltatori, e informare i lavoratori con chiarezza e trasparenza riguardo agli obiettivi e le procedure previste per il loro raggiungimento.

10. Cooperare con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza.

11. Promuovere e sostenere un dialogo aperto con il pubblico e le autorità sulle problematiche ambientali, comunicando le informazioni necessarie per una corretta comprensione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte da Maffei Sarda Silicati S.p.A.

12. Revisionare periodicamente la politica, adeguandola ad eventuali cambiamenti dell'attività aziendale, dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o della normativa vigente, in modo tale che rimanga appropriata all'Organizzazione.

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si realizza attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza (SGAS) in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e dello standard BS OHSAS 18001:2007.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e/o documenti ufficiali della Società:

A) Autorizzazioni di carattere ambientale;

B) Codice Etico;

C) Certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007;

D) Procedura SGAS 8100-01 – Gestione dei rifiuti;

E) Procedura PSAS 4.6.3 – Gestione delle acque;

F) Procedura PSAS 4.6.5 – Gestione delle sostanze pericolose;

G) Procedura PSAS 4.6.1 - Gestione delle emissioni in atmosfera;

H) Procedura PSAS 4.6.2 – Gestione del rumore;

I) Procedura PSAS 4.6.6 – Attività di ripristino ambientale;

J) Procedura PSAS 5.1 – Sorveglianza e misurazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione attività per il rispetto della normativa ambientale

Funzioni aziendali coinvolte:

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile impianto di produzione

Capiturno

Responsabile manutenzione

Sorvegliante miniere

Responsabile Sistema Ambientale

Attività a rischio:

- Gestione e manutenzione degli impianti di produzione e di deposito;

- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione degli scarichi idrici;
- gestione dei rifiuti industriali;
- gestione dei depositi di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia ambientale.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Inquinamento ambientale,
- Commercio di prodotti inquinanti,
- Disastro ambientale;
- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Impedimento del controllo;
- Omessa bonifica;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- Abbandono di rifiuti pericolosi;
- Scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- Combustione illecita di rifiuti;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Spedizione illegale di rifiuti;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Superamento limiti emissioni atmosferiche;
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- Truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico.

- Corruzione.
- Istigazione alla corruzione.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali incidenti di carattere ambientale occorsi;
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 *duodecies*, creato ex novo nel 2012, ha inserito all'interno delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 il delitto di "*Impiego di lavoratori stranieri irregolari*" previsto dall'art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 1 d.lgs. 286/1998 definisce straniero il cittadino non appartenente all'UE e l'apolide (cioè la persona priva di cittadinanza).

La norma è stata recentemente modificata, con legge 17 ottobre 2017, n. 161, mediante l'introduzione di tre nuovi commi che puniscono, in aggiunta alla già prevista condotta di impiego di lavoratori stranieri in violazione delle norme di cui al D.Lgs. 286/1998, anche talune ipotesi relative all'ingresso e alla permanenza illegali nel territorio dello Stato.

In particolare, il vigente dettato normativo punisce:

- COMMA 1: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato, qualora, alternativamente: a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di sfruttamento elencate dall'art. 603 *bis* c.p. All'ente si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro;
- COMMA 1-*BIS*: chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, quando:
    a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
    b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
    c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
    d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Nonché quando tali fatti:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto;

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

- COMMA 1-TER: chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato Decreto.

  All'ente si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- la selezione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società;
- il personale è assunto all'esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per la assunzione di manodopera, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per

il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di manodopera il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" ("Testo Unico Immigrazione") e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- attuare controlli formali e sostanziali al fine di scongiurare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la Società deve:
  - verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
  - mantenere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
  - inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
  - verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda
  - di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
  - prevedere l'impegno del lavoratore assunto di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- è fatto divieto di favorire la permanenza di stranieri che si trovino in condizione di illegalità sul territorio dello Stato;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure

interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Sistema di Gestione della Qualità;

C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento per i lavoratori stranieri (extra UE o apolide);

- eventuali anomalie riscontrata sulla documentazione relativa a lavoratori dipendenti stranieri (extra UE o apolide) emersa nel corso di ispezioni da parte di funzionari della PA o altri organismi di controllo interni od esterni.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti;
- subappalti;
- documentazione contributiva appaltatori e subappaltatori;
- dipendenti di ditte terze presso sedi, stabilimenti e siti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari, anche in concorso con appaltatori e subappaltatori.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali criticità riscontrate nei documenti contributivi presentati dagli appaltatori e subappaltatori;
- eventuali criticità emerse in occasione degli accertamenti sui dipendenti utilizzati dagli appaltatori e subappaltatori presso sedi e siti dell'Ente per lavori a loro assegnati.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. REATI PRESUPPOSTO

L'articolo 25 quinquies è dedicato alla tutela della personalità individuale e richiama le fattispecie previste dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, la cui commissione comporta l'applicazione all'Ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da 400 a 1.000 quote (per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p.);

b) da 300 a 800 quote (per i delitti di cui agli articoli 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600-quinquies);

c) da 200 a 700 quote (per i delitti di cui agli articoli 600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies).

Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.Di seguito si specifica una sintetica descrizione dei reati previsti dall'articolo 25 *quinques*:

- RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Tale delitto punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma specifica che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

Il delitto in parola punisce chiunque sia dedito alla cd. "tratta" di persone, ossia chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, o trasferisce al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona o, infine, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza

le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio, o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. La responsabilità per il delitto sussiste anche nei casi in cui le condotte sono tenute con modalità differenti qualora riguardino persone minori di età.

- ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Il delitto in esame punisce la condotta di chi, al di fuori dei casi già previsti e puniti dall'art. 601 c.p., acquista, aliena o cede una persona che si trovi nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'art. 600 c.p.

- INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 *BIS* C.P.)

Tale fattispecie, recentemente riformata per effetto della legge n. 199/2016, punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (cd. "intermediazione"), così come chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma prevede un aggravio di pena per l'ipotesi in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Ulteriori circostanze aggravanti sono: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che le condotte riguardino soggetti minorenni in età non lavorativa; l'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Lo stesso articolo 603 *bis* c.p., inoltre, fornisce un elenco di indici dai quali è possibile desumere la condizione di sfruttamento dei lavoratori:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni

alloggiative degradanti.

- PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 *BIS* C.P.)

Il delitto in esame punisce due distinte categorie di condotte. Quella dell'induzione, favoreggiamento, sfruttamento e simili della prostituzione di uno o più soggetti minorenni e quella della fruizione della prostituzione minorile.

Più in particolare, al primo comma la norma punisce chiunque recluta o induce alla prostituzione un soggetto di minore età ovvero chiunque favorisce, sfrutta, gestisce, organizza, controlla o comunque trae profitto dalla prostituzione.

Il secondo comma, che fa salva l'ipotesi che il fatto possa integrare un più grave reato, punisce invece il compimento di atti sessuali con minorenne di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio della promessa o della effettiva corresponsione di denaro o altra utilità.

- PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600 *TER* C.P.)

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma della norma in esame, per pornografia minorile deve intendersi ogni rappresentazione di un soggetto minorenne coinvolto in attività sessuali, anche simulate, ovvero qualunque rappresentazione dei suoi organi sessuali per scopi sessuali.

Il reato in esame punisce numerose tipologie di condotta.

Anzitutto, al primo comma, punisce l'utilizzo diretto del minore degli anni 18 nella realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici ovvero nella produzione di materiale pornografico; allo stesso modo è punita la partecipazione indiretta a tali attività, vale a dire la condotta di chiunque recluta o induce soggetti minorenni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae profitto.

Alla medesima pena soggiace anche chi commercia del materiale pornografico così realizzato (comma 2).

La norma sanziona inoltre la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione – anche per via telematica – del materiale pornografico, nonché la distribuzione o la divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minorenni (comma 3).

Con pene inferiori, la norma punisce anche la condotta dell'offerta e della cessione di materiale pornografico minorile, anche a titolo gratuito.

Infine, al comma 6 la fattispecie punisce chi assiste ad una esibizione del tipo descritto al comma 1.

- DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER

La norma punisce, al primo comma, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p.,

consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

Mentre al terzo comma, l'articolo in commento punisce chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

- PORNOGRAFIA VIRTUALE (600 *QUATER*1)

La norma in esame estende l'applicabilità dell'art. 600 *ter* c.p., ora descritto, anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico minorile sia costituito da immagini virtuali realizzate utilizzando tecniche di elaborazione grafica tali da far apparire come vere situazioni non reali.

- INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 *QUINQUIES* C.P.)

La fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609 *UNDECIES* C.P.)

Tale reato punisce chiunque adesca un minore di anni sedici allo scopo di commettere un reato in materia di integrità sessuale dei minori (vale a dire i reati previsti e puniti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*).

Per adescamento, precisa la norma, deve intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- la selezione del Personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società;
- il Personale è assunto all'esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per la assunzione di manodopera;
- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
  - dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
  - dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - - dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di manodopera il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- attuare controlli formali e sostanziali al fine di scongiurare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- è fatto divieto di sfruttare e approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero intrattenere rapporti con intermediari che siano anche solo sospettati di reclutare manodopera approfittando del suddetto stato di bisogno;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto lo svolgimento di attività in contrasto con:
  - le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

- la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- considerare, in ogni caso, prevalente il rispetto delle norme imperative a tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi valutazione o decisione finalizzata al risparmio di costi;

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Sistema di Gestione della Qualità;

C) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide)

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento;
- eventuali anomalie riscontrata sulla documentazione relativa a lavoratori dipendenti emersa nel corso di ispezioni da parte di funzionari della PA o altri organismi di controllo interni od esterni.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali criticità riscontrate nei documenti contributivi presentati dagli appaltatori e subappaltatori;
- eventuali criticità emerse in occasione degli accertamenti sui dipendenti utilizzati dagli appaltatori e subappaltatori presso sedi e siti dell'Ente per lavori a loro assegnati.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

N) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. REATI PRESUPPOSTO

La legge 20 novembre 2017 n. 167, con l'aggiunta dell'articolo **25 *terdecies***, ha introdotto quale nuovo reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente la fattispecie nota come "negazionismo".

In particolare, la norma rinvia alla fattispecie delittuosa di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" prevista dall'art. 3 comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Il rinvio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 21/2018, deve intendersi all'articolo 604-bis del codice penale il quale punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la condotta di chi:

a) "propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" ;

b) "in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi raziali, etnici, nazionali o religiosi".

Trattasi di reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta dai destinatari, essendo tuttavia necessario valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un'azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto.

La norma, al comma 2, inoltre, vieta e sanziona penalmente ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nel novero, dunque, delle figure di reato dirette a prevenire e reprimere la discriminazione, viene disciplinata anche tale ipotesi a concorso necessario, avente per finalità l'incitamento alla discriminazione (anche violenta). Condotta quest'ultima che, differentemente da quella finalizzata ad istigare, consiste nel mero sostegno o incoraggiamento recepito effettivamente. La norma, inoltre, differenzia la risposta sanzionatoria in relazione al ruolo svolto. In particolare, le sanzioni maggiori sono riservate al promotore (per tale intendendosi chi prende l'iniziativa di costituire il sodalizio), a chi dirige (per tale intendendosi chi regola, in tutto o in parte, l'attività collettiva, con poteri di supremazia sugli altri membri dell'associazione), mentre sanzioni ridotte sono previste per il partecipe (colui che esplica attività di carattere materiale, strumentale alla sopravvivenza dell'associazione) e per chi presta assistenza al sodalizio (in analogia con quanto previsto dall'art. 418 c.p.).

E', infine, nel comma 3 della norma che si trova la figura di reato ritenuta più grave, attraverso cui le

suddette condotte (propaganda, istigazione, incitamento realizzate in modo che derivi concreto pericolo di diffusione), vengono sanzionate più aspramente ove si fondino "in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

In relazione alla commissione di tali reati, l'art. 25-terdecies del Decreto prevede, oltre alla sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote), l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate dal comma secondo dell'articolo 9, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, al comma 3, dispone che, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- fenomeni quali il razzismo, la xenofobia, la negazione di crimini contro l'umanità, in qualsiasi forma essi vengano manifestati, ivi compresa la diffusione mediante social media, vengono ripudiati e condannati nel modo più assoluto;
- è vietato propagandare, istigare o favorire fenomeni quali il razzismo, la xenofobia, la negazione di crimini contro l'umanità, in qualsiasi forma essi vengano manifestati, ivi compresa la diffusione mediante social media;
- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico e riportino le seguenti indicazioni:
  - chiara identificazione del compenso pattuito e della prestazione da effettuare, nonché di eventuali *derivable* da produrre con riferimento all'attività svolta;
  - specifiche clausole di previsione della risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempimenti ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  - specifiche clausole di previsione dell'impegno del terzo a consegnare, nell'ambito della verifica sui requisiti di onorabilità, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali;

- assicurare, in particolare, la tracciabilità delle sponsorizzazioni effettuate e garantire che venga prodotta e archiviata idonea documentazione di supporto in relazione alle attività di sponsorizzazione svolte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa in concorso con terzi.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento;
- eventuali anomalie riscontrata sulla documentazione relativa a lavoratori dipendenti emersa nel corso di ispezioni da parte di funzionari della PA o altri organismi di controllo interni od esterni.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

O) REATI TRIBUTARI

1. REATI PRESUPPOSTO

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nel Dlgs. 231/01 l'art. 25 *quinquiesdecies* - integrato dal successivo D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 per l'Attuazione della Direttiva UE 2017/1371, e dal D. Lgs. 156/2022 - che individua specifiche ipotesi di reato in materia tributaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

- DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 500 quote.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- indichi in dichiarazione costi fatturati da terzi per prestazioni non effettuate o per importi superiori a quelli reali;
- indichi in dichiarazione costi documentati da fatture per sponsorizzazioni mai avvenute in tutto o in parte e/o con corrispettivi superiori a quelli reali;
- registri costi in contabilità mediante fatture per operazioni (anche in parte) inesistenti, da utilizzare al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI DI VALORE INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 2 CO. 2-BIS D.LGS. 74/2000).

Il legislatore ha previsto una circostanza attenuante nel il caso in cui il reato di dichiarazione fraudolenta sia commesso indicando elementi passivi per un importo inferiore a centomila euro: coerentemente il legislatore del 2019 ha previsto che, ricorrendo tale circostanza, la massima sanzione pecuniaria comminabile all'ente è pari a 400 quote. Anche per tale ipotesi è previsto l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria in caso di profitto di rilevante entità e sono applicabili le medesime misure interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. c), d) ed e).

- DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi di cui all'art. 2, nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 500 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- indichi in dichiarazione elementi passivi superiori a quelli reali per contratti di acquisto o di sponsorizzazione simulati;
- indichi in dichiarazione elementi passivi per prestazioni non effettuate, o per importi superiori a quelli reali;
- registri in bilancio poste simulate supportate da documenti falsi, al fine di potere indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali;
- mediante contratti di lavoro simulati, indichi in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti;
- inserisca in dichiarazione importi superiori a quelli effettivi relativamente alle spese sostenute dai dipendenti (p.e. spese viaggio, spese di rappresentanza);
- sottoscriva un accordo transattivo simulato nel quale vengono riportati importi diversi rispetto a quelli realmente versati o ricevuti, indicando in dichiarazione tali importi fittizi.

- DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando il contribuente, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello

effettivo o elementi passivi inesistenti da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Il reato di infedele dichiarazione, punito con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 300 quote, non richiede la presenza di artifici (p.e. l'utilizzo di una fattura per prestazioni inesistenti) ed è contestabile non solo in presenza di indicazioni non veritiere ma anche in caso di errori interpretativi.

Si tratta quindi di comportamenti che riguardano l'attività di gestione della fiscalità della Società.

- OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando il contribuente, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto, non presenta la dichiarazione obbligatoria, evadendo quindi l'imposta da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Il reato, punito con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote, può essere commesso tanto nella posizione di contribuente quanto di sostituto d'imposta.

Nella fattispecie si tratta di comportamenti che riguardano l'attività di gestione della fiscalità della Società.

- EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale ipotesi è punita una sanzione pecuniaria per la Società fino a 500 quote. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società fatturi a terzi costi per prestazioni non effettuate o per importi superiori a quelli reali.

- EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI DI VALORE INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 CO. 2-BIS D.LGS. 74/2000)

Come per il reato di dichiarazione fraudolenta, il comma 2-bis dell'art. 8 d.lgs. prevede una diminuzione della pena nel caso in cui l'importo (complessivo) non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti contabili, nel periodo d'imposta, risulta inferiore alla somma di 100.000 euro: coerentemente il legislatore del 2019 ha previsto che, ricorrendo tale circostanza, la massima sanzione pecuniaria comminabile all'ente è pari a 400 quote. Anche per tale ipotesi è previsto l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria in caso di profitto di rilevante entità e sono applicabili le medesime misure interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. c), d) ed e).

- OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Tale ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- occulti documenti contabili ostacolando così la ricostruzione del reddito da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria;
- detenga o archivi elettronicamente le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in un luogo diverso da quello dichiarato e/o rifiuti di esibire gli stessi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria, ostacolando così la ricostruzione del reddito da parte di quest'ultimi;
- simuli una cessione di ramo di azienda al fine di sottrarre il compendio aziendale dall'eventuale azione di riscossione dell'Amministrazione Finanziaria.

Il reato potrebbe inoltre configurarsi qualora personale della Società, accedendo abusivamente al sistema informatico aziendale, distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così ostacolando la ricostruzione del reddito da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

- INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, o inesistenti, evadendo quindi l'imposta dovuta, circostanza da cui consegue o potrebbe conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dal contribuente che effettua l'indebita compensazione nel modello F24.

- SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

L'ipotesi di reato di cui al comma 1 si configura nei confronti di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte

inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica una sanzione pecuniaria per la Società fino a 400 quote.

L'ipotesi di reato di cui al comma 2 si configura nei confronti di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società:

- ponga in essere operazioni simulate nei confronti di altra società del Gruppo (quale, ad esempio, la cessione di asset aziendali), così depauperando il proprio patrimonio al fine di rendere in tutto in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva;
- sottoscriva un accordo transattivo simulato nel quale vengono riportati importi diversi rispetto a quelli realmente versati, così depauperando il proprio patrimonio al fine di rendere in tutto in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla gestione sociale, alle operazioni ordinarie e straordinarie poste in essere ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

Tutte le operazioni compiute devono essere ispirate ai principi di:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/ della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile e l'individuazione dell'eventuale errore.

Per ogni operazione e transazione economica devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione,

a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo, eccettuate le attività routinarie, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale.
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed

operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;

- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere il cui valore supera Euro 20.000;
- i contratti devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e il più tempestivo possibile;
- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;
- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
    - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
    - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
    - accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
    - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;

- garantire che al termine dell'incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti intragruppo tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- assicurare che le attività svolte da e in favore di altre Società del Gruppo siano formalizzate in appositi contratti intragruppo, che disciplinino contenuto e modalità di erogazione dei servizi e identifichi funzioni/soggetti competenti;
- assicurare che le integrazioni/modifiche dei contratti intragruppo siano adeguatamente controllate ed autorizzate da un soggetto diverso da quello che ha negoziato gli stessi;
- assicurare che tutte le operazioni intragruppo siano regolate da apposite transazioni finanziarie, assimilabili a transazioni verso terzi e soggette agli stessi controlli;
- assicurare che tutte le transazioni intragruppo siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;

- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti intragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile;
- assicurare un coordinamento tra funzioni competenti della Società e della Capogruppo al fine valutare la rilevanza fiscale delle operazioni effettuate e ponderarne le eventuali implicazioni al fine di determinare il corretto trattamento da un punto di vista amministrativo e tributario;
- garantire che le fatture relative a transazioni intragruppo contengano una descrizione chiara e puntuale della prestazione oggetto di fatturazione, nonché il richiamo al contratto Intercompany di riferimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

E) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Contabilità generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente
Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, fiscalità, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione del progetto di bilancio.
- Gestione archivio documenti contabili e dichiarazioni.
- Gestione degli incassi e dei pagamenti.

- Apertura e chiusura dei conti correnti bancari.
- Gestione del credito.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs.74/2000).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs.74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs.74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs.74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs.74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consuntivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
- eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dall'Ente nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Gestione degli adempimenti verso l'Amministrazione Finanziaria e attività correlate, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Predisposizione ed invio di dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni dell'IVA, delle accise o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

- Predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi (es. adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, gestione posizioni assicurative, calcolo dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti e relativa dichiarazione e versamento all'Erario, ecc.) e/o dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- Gestione e trasmissione dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori (altri contratti diversi da quelli di lavoro subordinato) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- Esecuzione dei pagamenti verso lo stato o altri enti pubblici.
- Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati da funzionari pubblici.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs.74/2000).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs.74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs.74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs.74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- mancati versamenti tributari oltre gli importi a rilevanza penale;
- i risultati delle ispezioni eseguite;
- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- predisposizione delle denunce relative alla costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- autorizzazione per l'assunzione del personale appartenente a categorie protette;
- ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- elenchi di personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- definizione delle condizioni di vendita;
- gestione fatturazione ed emissione delle note di credito;
- gestione degli incassi da terzi;
- gestione reclami / segnalazioni.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.
- i reclami, da parte di clienti privati e/o pubblici, che prevedono sanzioni registrati nel periodo di riferimento e da loro gestiti con le conclusioni raggiunte.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.5. Acquisto di beni e servizi

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti;
- gestione della fatturazione passiva.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.6. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

La conclusione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o consulenza. In particolare:

- la raccolta e controllo della richiesta di prestazione professionale;
- la raccolta di richieste di offerta;
- la valutazione delle offerte;
- la selezione del consulente e negoziazione;
- l'emissione di lettere di incarico e stipulazione dei contratti;
- la gestione delle consulenze urgenti,
- gestione della fatturazione passiva.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- la motivazione sottesa all'attivazione della consulenza;
- i criteri di scelta del consulente;
- la congruità economica della prestazione;

- il soggetto richiedente, il soggetto beneficiante e il sottoscrittore del contratto.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.7. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con i giudici competenti nell'ambito delle cause civili, penali, amministrative, etc.
- Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.8. Spese di rappresentanza

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- gestione delle spese di rappresentanza.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute da ciascuna funzione autorizzata;
- l'elenco delle spese di rappresentanza rimborsate oltre i limiti stabiliti.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.9. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Erogazione di donazioni e altri atti di liberalità;
- erogazione di servizi gratuiti alle comunità locali;
- gestione delle sponsorizzazioni;

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs.74/2000).
- Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l’elenco delle donazioni/liberalità erogate nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.10. Gestione delle attività intra gruppo

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Servizi amministrativi, fiscali, societari, approvvigionamento, commerciali e di supporto;
- Tesoreria e attività finanziarie.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Flusso Informativo verso l’Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure.

P) CONTRABBANDO

1. REATI PRESUPPOSTO

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, per l'Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies al Dlgs. 231/01 per i reati di Contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Il D. Lgs. 141/2024, recante «*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*», in vigore dal 4 ottobre 2024, ha introdotto un'importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette.

Con la Riforma Doganale è stato eliminato dall'art. 25-sexiesdecies il riferimento al d.P.R. 43/1973 (abrogato) e sono stati inseriti quali reati presupposto:

- i reati di contrabbando modificati e integrati dal D. Lgs. 141/2024 (in sostituzione del d.P.R. 43/1973);
- i reati in materia di accise, introdotti ex novo e disciplinati dal D. Lgs. 504/1995 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»), per come modificato dal D. Lgs. 141/2024.

La riforma ha previsto che laddove l'importo dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sia superiore a 10.000 euro, ovvero ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 88, comma 2, lettere da a) a d), dell'Allegato 1, all'illecito doganale è attribuita rilevanza penale. In caso contrario, si applicherà a tali fattispecie la sola sanzione amministrativa.

Per i reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine oggetto di evasione superano centomila euro è prevista per l'ente una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e sono applicabili le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) c), d) ed e) del Dlgs. 231/01.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati principali contemplati.

- CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 78 D.LGS. N. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

- CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 79 D. LGS. N. 141/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

- CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI MARITTIMO, AEREO E NEI LAGHI DI CONFINE (ART. 80 D. LGS. N. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

- CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI (ART. 81 D. LGS. N. 141/2024)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI (ART. 82 D. LGS. N. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

- CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA E NEI REGIMI DI USO PARTICOLARE E DI PERFEZIONAMENTO (ART. 83 D. LGS. N. 141/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (ART. 84 D. LGS. N. 141/2024)

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (ART. 85 D. LGS. N. 141/2024)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in

condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (ART. 86 D. LGS. N. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- EQUIPARAZIONE DEL DELITTO TENTATO A QUELLO CONSUMATO (ART. 87 D. LGS. N. 141/2024)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (ART. 88 D. LGS. N. 141/2024)

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

- SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (ART. 40 D. LGS. N. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

- SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI (ART. 40-BIS D. LGS. N. 504/1995)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15

chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI TABACCHI (ART. 40-TER D. LGS. N. 504/1995)

Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

- VENDITA DI TABACCHI LAVORATI SENZA AUTORIZZAZIONE O ACQUISTO DA PERSONE NON AUTORIZZATE ALLA VENDITA (ART. 40-QUINQUIES D. LGS. N. 504/1995)

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita

tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

- FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE (ART. 41 D. LGS. N. 504/1995)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.
La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

- ASSOCIAZIONE A SCOPO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE (ART. 42 D. LGS. N. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

- SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE (ART. 43 D. LGS. N. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 45 D. LGS. N. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

- ALTERAZIONE DI CONGEGNI, IMPRONTE E CONTRASSEGNI (ART. 46 D. LGS. N. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso

da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

- DEFICIENZE ED ECCEDENZE NEL DEPOSITO E NELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA (ART. 47 D. LGS. N. 504/1995)

(omissis) Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

(omissis) Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

- IRREGOLARITÀ NELLA CIRCOLAZIONE (ART. 49 D. LGS. N. 504/1995)

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o

incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- i contratti devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;

- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;
- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- assicurare che tutte le transazioni Intercompany siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti intragruppo tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- assicurare che le attività svolte da e in favore di altre Società del Gruppo siano formalizzate in appositi contratti intragruppo, che disciplinino contenuto e modalità di erogazione dei servizi e identifichi funzioni/soggetti competenti;
- assicurare che le integrazioni/modifiche dei contratti intragruppo siano adeguatamente controllate ed autorizzate da un soggetto diverso da quello che ha negoziato gli stessi;
- assicurare che tutte le operazioni intragruppo siano regolate da apposite transazioni finanziarie, assimilabili a transazioni verso terzi e soggette agli stessi controlli;
- assicurare che tutte le transazioni intragruppo siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti intragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra

le Società del Gruppo coinvolte); b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile;

- assicurare un coordinamento tra funzioni competenti della Società e della Capogruppo al fine valutare la rilevanza fiscale delle operazioni effettuate e ponderarne le eventuali implicazioni al fine di determinare il corretto trattamento da un punto di vista amministrativo e tributario;
- garantire che le fatture relative a transazioni intragruppo contengano una descrizione chiara e puntuale della prestazione oggetto di fatturazione, nonché il richiamo al contratto Intercompany di riferimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

E) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile di Produzione

Attività a rischio:

- produzione lotto merci;
- attività di spedizione merci;
- rapporti con spedizionieri ed armatori.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024), anche in concorso con terzi.

- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024), anche in concorso con terzi.
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024), anche in concorso con terzi.
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024), anche in concorso con terzi.
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024), anche in concorso con terzi.
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024), anche in concorso con terzi.
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) , anche in concorso con terzi.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.
- i reclami, da parte di clienti privati e/o pubblici, che prevedono sanzioni registrati nel periodo di riferimento e da loro gestiti con le conclusioni raggiunte.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Acquisto e gestione prodotti energetici soggetti ad accisa agevolata

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Acquisto di prodotti energetici soggetti ad accisa.
- Gestione dei serbatoi di deposito e dell'utilizzo dei prodotti energetici soggetti ad accisa.
- Predisposizione ed invio delle dichiarazioni di consumo di prodotti energetici soggetti ad accisa.
- Predisposizione ed invio di dichiarazioni delle accise funzionale alla liquidazione dell'imposta.
- Rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995).
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995).
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. n. 504/1995).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- mancati versamenti tributari oltre gli importi a rilevanza penale;
- i risultati delle ispezioni eseguite;
- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Q) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO E DEVASTAZIONE DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1 REATI PRESUPPOSTO

La legge 9 marzo 2022 n.22, recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, ha introdotto nel d. lgs 231/01 l'art 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale e l'art. 25 duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici,

Beni culturali

In sintesi i beni culturali riguardano cose mobili o immobili che sono stati oggetto di specifico provvedimento (*Dichiarazione di interesse culturale*) da parte del Ministero della cultura, soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio, o enti similari, tra cui, per quanto possa riguardare la società:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
- i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;
- progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale che siano risultati incompatibili con le esigenze di protezione di beni culturali.

Beni paesaggistici

In sintesi, i beni paesaggistici, riguardano le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali che sono stati oggetto di *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* da parte degli enti competenti (in genere Ministero, Commissioni Regionali e Comuni su richiesta della Soprintendenza).

Sono poi considerati beni paesaggistici in qualunque caso

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri

sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico

Nella normativa (Dlgs. 42/2004) sono compresi anche i Piani paesaggistici predisposti dalla Regione o altri Enti similari.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

- FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)

La norma punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

- APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)

La norma in esame sanziona la condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

- RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)

La norma, fuori dei casi di concorso nel reato, punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali

provenienti dai delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata. Le disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero

quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

- FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)

La norma in esame sanziona la condotta di chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. La pena è diminuita per chi fa uso di tale scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

- VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)

La norma punisce:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

- IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)

La norma in esame sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.), importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione,

ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

- USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)

La norma punisce:

- chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

- DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

La norma punisce:

- chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- chiunque, fuori dei casi di cui al precedente alinea, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

- CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)

La norma punisce:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti del le opere o degli oggetti

indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

- RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.)

La norma in esame sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

- DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei reati di devastazione, saccheggio o strage commessi allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

La Società, nel considerare l'ambiente e la sicurezza e salute sul luogo di lavoro dei fattori importanti e condizionanti l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività industriali, pone nella stessa misura attenzione al rispetto delle. prescrizioni legislative e regolamentari riferite alla conservazione dei beni culturali e paesaggistici. La Società si è dotata di:

- una politica ambientale indirizzata al controllo ed alla riduzione dei potenziali impatti ambientali connessi alle proprie attività ed a cogliere le opportunità di sviluppo che il riconosciuto rispetto dell'ambiente può determinare;
- una politica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, indirizzata al controllo, alla riduzione, e ove possibile all'eliminazione, dei pericoli e dei rischi connessi alle proprie attività che permetta il continuo miglioramento dei risultati aziendali in materia.

L'azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità del prodotto e le prescrizioni legislative e regolamentari, ma anche a perseguire obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite l'adozione, l'implementazione, il mantenimento di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

La politica che la Società intende perseguire con sempre maggiore impegno è conseguentemente incentrata sui seguenti obiettivi strategici:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione, riduzione, e ove possibile eliminazione, delle interazioni ambientali e dei rischi e pericoli connessi alle proprie attività;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse e l'utilizzazione di impianti ad elevato rendimento;
- il recupero, ove consentito dalla normativa, dei sottoprodotti e dei rifiuti;
- il sistematico miglioramento del sistema di gestione ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- la gestione trasparente degli impianti, nei confronti dei diversi interlocutori aziendali;
- il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- la ricerca delle condizioni che consentano un più armonico inserimento dei nuovi impianti nel territorio attraverso l'elaborazione di specifici studi di impatto ambientale;
- la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
- la diffusione della cultura ambientale e della sicurezza tra i dipendenti.

Il rispetto per l'ambiente e il paesaggio, nonchè il miglioramento continuo della sua protezione, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Minerali Industriali S.r.l., sono priorità per Maffei Sarda Silicati S.p.A.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azienda si impegna ad osservare quanto segue:

- assicurare costantemente la tutela dell'ambiente e del paesaggio, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, conoscitive, strumentali ed economiche;
- individuare ed aggiornare regolarmente le metodologie più opportune per l'identificazione e la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività minerarie, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l'ambiente e il paesaggio;
- realizzare tutte le proprie attività in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali, nazionali ed agli standard previsti nelle procedure interne aziendali;

- gestire le attività di coltivazione mineraria, acquistare e/o progettare macchinari, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, tecniche produttive, stilare procedure operative e gestionali, conformi ai principi espressi in questo documento, al fine di tenere sotto controllo, prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare gli infortuni sui luoghi di lavoro e gli impatti ambientali negativi;
- assicurare la sistematica valutazione delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio dei potenziali impatti ambientali e dei pericoli indotti dall'esercizio delle attività aziendali;
- impostare, sulla base dei risultati delle azioni di monitoraggio, azioni di miglioramento volte alla eliminazione e, ove non sia possibile, alla riduzione degli impatti ambientali più significativi;
- ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime favorendo il recupero dei rifiuti e dei sottoprodotti;
- promuovere e sostenere un dialogo aperto con il pubblico e le autorità sulle problematiche ambientali, comunicando le informazioni necessarie per una corretta comprensione degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio derivanti dalle attività svolte da Maffei Sarda Silicati S.p.A;
- revisionare periodicamente la politica, adeguandola ad eventuali cambiamenti dell'attività aziendale, dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o della normativa vigente, in modo tale che rimanga appropriata all'Organizzazione.

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si realizza attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza (SGAS) in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e/o documenti ufficiali della Società:

A) Autorizzazioni di carattere ambientale;

B) Codice Etico;

C) Certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004;

D) Procedura PSAS 4.6.6 – Attività di ripristino ambientale;

E) Procedura PSAS 5.1 – Sorveglianza e misurazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione attività per il rispetto della normativa sulla tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici

Funzioni aziendali coinvolte:

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Sistema Ambientale

Attività a rischio:

- attività di richiesta e gestione di Autorizzazioni paesaggistiche;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge;
- presentazione della documentazione agli uffici competenti;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia ambientale.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- Truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico.
- Corruzione.
- Istigazione alla corruzione.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali incidenti di carattere ambientale occorsi;
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

R) DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. REATI PRESUPPOSTO

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "R", coincidente con quelli indicati nell'art. 25-octies.1 del Decreto, inserito dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

- INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Tale ipotesi è punita con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera i citati strumenti o documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Tale ipotesi è punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per tale delitto è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

– FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale ipotesi è punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

- TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Il delitto si configura nell'ipotesi in cui viene attribuita fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Per la commissione di tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi o di documenti da pubblicare ai sensi dell'art. 2623 c.c., comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge, per la tutela del patrimonio degli investitori, nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da

un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;

- assicurare che le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e i rapporti con le stesse siano improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, devono essere assicurate la qualità e la tempestività:
  - delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
  - dei documenti di cui è prevista la trasmissione alle Autorità;
  - di altri dati e documenti richiesti dall'Autorità;
  - delle informazioni fornite, nel rispetto delle tempistiche previste dei principi di collaborazione e trasparenza, nel corso di eventuali ispezioni.

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed al Collegio Sindacale una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla gestione sociale, alle operazioni ordinarie e straordinarie poste in essere ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
  - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dal Collegio Sindacale o comunque imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
  - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

È inoltre fatto divieto di:

- restituire, anche simulatamente, conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, ad esempio mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti intragruppo tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- assicurare che le attività svolte da e in favore di altre Società del Gruppo siano formalizzate in appositi contratti intragruppo, che disciplinino contenuto e modalità di erogazione dei servizi e identifichi funzioni/soggetti competenti;
- assicurare che le integrazioni/modifiche dei contratti intragruppo siano adeguatamente controllate ed autorizzate da un soggetto diverso da quello che ha negoziato gli stessi;
- assicurare che tutte le operazioni intragruppo siano regolate da apposite transazioni finanziarie, assimilabili a transazioni verso terzi e soggette agli stessi controlli;
- assicurare che tutte le transazioni intragruppo siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti intragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile;
- assicurare un coordinamento tra funzioni competenti della Società e della Capogruppo al fine valutare la rilevanza fiscale delle operazioni effettuate e ponderarne le eventuali implicazioni al fine di determinare il corretto trattamento da un punto di vista amministrativo e tributario;
- garantire che le fatture relative a transazioni intragruppo contengano una descrizione chiara e puntuale della prestazione oggetto di fatturazione, nonché il richiamo al contratto Intercompany di riferimento.

Tutte le operazioni compiute devono essere ispirate ai principi di:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;

- l'individuazione della provenienza e/ della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile e l'individuazione dell'eventuale errore.

Per ogni operazione e transazione economica devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

C) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Gestione dei flussi monetari, finanziari e del patrimonio aziendale

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente
Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Apertura e chiusura conti correnti bancari;
- pagamenti e operazioni di finanziamento verso terzi;
- gestione delle partecipazioni;
- transazioni intragruppo;
- operazioni straordinarie.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un Key Officer, il quale ha la responsabilità comunicare con immediatezza all'OdV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

S) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

1. REATI PRESUPPOSTO

Il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n. 211 di "*Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il successivo 24 gennaio 2026, ha introdotto nel d. lgs. 231/01 il nuovo **art. 25-octies.2** "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea", che estende il catalogo dei reati presupposto ai seguenti reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea.

- VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 275-BIS COMMI 1,2 E 5 C.P.);

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) venga messa direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o sia stanziato a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) si ometta di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) sia conclusa a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) vengano importati, esportati, commerciati, venduti, acquistati, trasferiti, fatti transitare, trasportati beni, anche in forma intangibile, ovvero prestati servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) vengano prestati servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolte operazioni finanziarie.

La stessa sanzione si applica a chiunque eluda l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto

di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

(…)

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Per tali reati si applica la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni.

Nei casi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del d. lgs. 231/01 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del d. lgs. 231/01 (apicale), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d. lgs. 231/01 (sottoposto).

In caso di reiterazione degli illeciti, le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

- VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IMPOSTI DA UNA MISURA RESTRITTIVA DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 275-TER COMMA 1 E 2 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, ometta di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa sanzione si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o

sono da questi possedute o detenute o controllate.

Per tali reati si applica la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni.

Nei casi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del d. lgs. 231/01 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del d. lgs. 231/01 (apicale), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d. lgs. 231/01 (sottoposto).

- VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ (ART. 275-QUATER COMMA 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate operazioni o prestati servizi o comunque svolte attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

Per tali reati si applica la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni.

Nei casi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del d. lgs. 231/01 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del d. lgs. 231/01 (apicale), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d. lgs. 231/01 (sottoposto).

- DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12 D. LGS. 286/1998 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuova, diriga, organizzi, finanzi o in qualunque modo effettui il trasporto di stranieri nel

territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone]

Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

Per tali reati si applica la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni nel caso di reato commesso in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate (comma 1-bis, d. lgs. 286/1998).

Nei casi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del d. lgs. 231/01 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del d. lgs. 231/01 (apicale), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d. lgs. 231/01 (sottoposto).

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. I Destinatari si impegnano a far sì che gli atti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società. Nella fattispecie sono tenuti a:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- assicurare che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni scritte rese ad esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti, rispettino i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e siano siglate da un procuratore o da persone espressamente autorizzate ad interagire con la Pubblica Amministrazione;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- i contratti devono essere formalizzati sulla base di format standard aziendali;
- i contratti devono essere approvati da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- non è consentito concedere ai clienti sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e debitamente autorizzati.
- la documentazione rilevante deve essere opportunamente e sistematicamente archiviata e conservata ad opera dei soggetti responsabili della gestione del processo, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate;

- segnalare tempestivamente ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili e, in particolare, quelle formalizzate all'interno del manuale del Sistema di Gestione della Qualità.
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- assicurare che tutte le transazioni Intercompany siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti intragruppo tutti i Destinatari devono altresì rispettare i seguenti principi di condotta:

- assicurare che le attività svolte da e in favore di altre Società del Gruppo siano formalizzate in appositi contratti intragruppo, che disciplinino contenuto e modalità di erogazione dei servizi e identifichi funzioni/soggetti competenti;
- assicurare che le integrazioni/modifiche dei contratti intragruppo siano adeguatamente controllate ed autorizzate da un soggetto diverso da quello che ha negoziato gli stessi;
- assicurare che tutte le operazioni intragruppo siano regolate da apposite transazioni finanziarie, assimilabili a transazioni verso terzi e soggette agli stessi controlli;
- assicurare che tutte le transazioni intragruppo siano effettuate in modo da garantire la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato) e la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti intragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile;
- assicurare un coordinamento tra funzioni competenti della Società e della Capogruppo al fine valutare la rilevanza fiscale delle operazioni effettuate e ponderarne le eventuali implicazioni al fine di determinare il corretto trattamento da un punto di vista amministrativo e tributario;

- garantire che le fatture relative a transazioni intragruppo contengano una descrizione chiara e puntuale della prestazione oggetto di fatturazione, nonché il richiamo al contratto Intercompany di riferimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

E) Procedura 4 Gestione dei Rapporti Infragruppo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Attività commerciale di vendita

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile di Produzione

Attività a rischio:

- Qualificazione della clientela;
- emissione degli ordini di vendita e stipulazione dei contratti;
- fatturazione attiva e incasso dei corrispettivi.
- rapporti con spedizionieri ed armatori.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea;
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

AREE STRUMENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio", sono state individuate nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale le aree considerate strumentali, e cioè quelle aree nelle quali si svolgono attività potenzialmente funzionali alla realizzazione di reati di corruzione nelle "aree sensibili".

2. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA

Le regole ed i divieti riportati nel paragrafo 2. si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- allo scopo di prevenire la commissione di reati corruttivi, se possibile, i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere tenuti in presenza di un altro soggetto;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*);
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;

- l’assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto, la scelta dei fornitori deve basarsi sulla valutazione del miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;
- le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo, eccettuate le attività routinarie, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale;
- astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
  - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
  - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l’attendibilità commerciale e professionale e l’assenza di conflitti di interesse;
  - accertamento e valutazione dell’affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
  - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la

richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;

- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico e riportino le seguenti indicazioni:
  - chiara identificazione del compenso pattuito e della prestazione da effettuare, nonché di eventuali *derivable* da produrre con riferimento all'attività svolta;
  - specifiche clausole di previsione della risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempimenti ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  - specifiche clausole di previsione dell'impegno del terzo a consegnare, nell'ambito della verifica sui requisiti di onorabilità, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali;
- assicurare, in particolare, la tracciabilità delle sponsorizzazioni effettuate e garantire che venga prodotta e archiviata idonea documentazione di supporto in relazione alle attività di sponsorizzazione svolte;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;

- assicurare la corretta gestione dei crediti mediante identificazione delle principali tipologie di interventi sulla base del rischio di credito di ciascun Cliente.
- assicurare che le decisioni in merito alla realizzazione delle attività di sollecito, sospensione e cessazione delle forniture avvengano secondo le procedure organizzative vigenti e la normativa di riferimento;
- assicurare che la definizione di piani di rientro e le transazioni a saldo e stralcio siano debitamente autorizzate da figure munite di adeguati poteri e concessi ed effettuati coerentemente con le politiche aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- effettuare pagamenti, ovvero incassare somme, in contanti per valori superiori a € 300 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti e gli incassi effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia,* nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Procedura 7400 Approvvigionamenti;

C) Procedura 7200 e 7201 Vendite;

D) Procedura Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1. Acquisto di beni e servizi

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Responsabile Acquisti

Attività a rischio:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.2. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Direttore di Stabilimento

Attività a rischio:

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;

- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento, con evidenza dei lavoratori stranieri (extra UE o apolide);
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;
- piano degli incentivi;
- verifica avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.3. Spese di rappresentanza

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- gestione delle spese di rappresentanza.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute da ciascuna funzione autorizzata;
- l'elenco delle spese di rappresentanza rimborsate oltre i limiti stabiliti.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.4. Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

La conclusione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o consulenza. In particolare:

- la raccolta e controllo della richiesta di prestazione professionale;
- la raccolta di richieste di offerta;
- la valutazione delle offerte;
- la selezione del consulente e negoziazione;
- l'emissione di lettere di incarico e stipulazione dei contratti;
- la gestione delle consulenze urgenti.

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- la motivazione sottesa all'attivazione della consulenza;
- i criteri di scelta del consulente;
- la congruità economica della prestazione;
- il soggetto richiedente, il soggetto beneficiante e il sottoscrittore del contratto.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.5. Erogazione di donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Attività a rischio:

- Erogazione di donazioni e altri atti di liberalità;
- erogazione di servizi gratuiti alle comunità locali;
- gestione delle sponsorizzazioni;

Flusso Informativo verso l'Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- l’elenco delle donazioni/liberalità erogate nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

3.6. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Funzioni aziendali coinvolte:

Presidente

Consigliere Delegato/Direttore Tecnico

Addetto Amministrazione/Risorse umane

Attività a rischio:

- Gestione degli incassi e dei pagamenti;
- apertura e chiusura dei conti correnti bancari;
- gestione della piccola cassa;
- gestione del credito.

Flusso Informativo verso l’Organismo di Vigilanza:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all’Organismo di Vigilanza i *report* aventi ad oggetto:

- disallineamenti rilevanti nelle riconciliazioni di cassa e di banca;
- conti correnti aperti e chiusi dalla società;
- situazione del credito.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.